

489^a SEDUTA

VENERDÌ 25 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

e del Vice Presidente **MOLE**

INDICE

Disegni di legge:	Pag.
Annunzio di presentazione	20043
Presentazione di relazioni	20043
« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), <i>d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri;</i> « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), <i>d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri;</i> « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), <i>d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri;</i> « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183) (Seguito della discussione):	FORTUNATI <i>Pag.</i> 20048 e <i>passim</i> JANNUZZI 20068, 20074 MARINA 20049 e <i>passim</i> MINIO 20073, 20074 MONNI 20071 MONTAGNANI 20067, 20071 PUCCI 20060 RAFFEINER 20054 SALARI 20057 e <i>passim</i> TRABUCCHI, <i>relatore</i> 20047 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	20047 e <i>passim</i>
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	20048 e <i>passim</i>
CARELLI	20049
CERICA	20072
CERUTTI	20048 e <i>passim</i>
DE LUCA Carlo	20056 e <i>passim</i>
	Interrogazioni: Annunzio 20075 Svolgimento: BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 20044, 20046 LOCATELLI 20044, 20046 MONTAGNANI 20045 PALERMO 20046 TESSITORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> 20045
	Mozioni: Annunzio 20075 ZOLI, <i>Ministro del bilancio</i> 20075

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale della seduta del 21 dicembre 1956.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa:

del senatore Salomone:

« Elevazioni del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto Nazionale di economia agraria » (1829);

del senatore Benedetti:

« Modifica agli articoli 37 e 86 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1830).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) dal senatore Tartufoli sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956,

n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (1811);

a nome della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) dal senatore Benedetti sul disegno di legge: « Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » (1782-B).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni.

La prima è del senatore Spezzano ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste riguardante l'approvvigionamento idrico del Comune di S. Giorgio Albanese (933).

Poichè il senatore Spezzano non è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

Segue un'altra interrogazione del senatore Spezzano al Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste sul rimboschimento e la sistemazione di un terreno nel comune di Acri (934).

Poichè il senatore Spezzano non è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

L'ordine del giorno reca ora due interrogazioni, l'una del senatore Locatelli e l'altra dei senatori Montagnani e Alberganti, rispettivamente al Ministro dell'interno e al Presidente del Consiglio dei ministri,

489ª SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1957

Poichè si riferiscono allo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

RÙSSO LUIGI, *Segretario*:

« LOCATELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se intenda assegnare una pensione alla famiglia dell'eroico Sante Zennaro, ucciso mentre, per primo, a Terrazzano, tentava di liberare cento bimbi, tenuti, per oltre cinque ore, legati, e continuamente minacciati di morte » (947);

« MONTAGNANI (ALBERGANTI). — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere se non ritenga doveroso promuovere il conferimento di una onorificenza alla memoria del giovane operaio Sante Zennaro il cui eroico sacrificio ha permesso di eliminare il mortale incubo che, a causa della furia omicida di due pazzi, ha pesato per lunghe ore sulle scolaresche, sulle maestre e sulla intera popolazione di Terrazzano di Rho e se inoltre non considera indispensabile disporre un provvedimento perchè la famiglia del Zennaro, la quale trovasi in condizioni di indigenza, possa fruire di una pensione adeguata a compensare il contributo finanziario venuto a cessare a causa della tragica morte del loro congiunto » (950).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo anche per incarico della Presidenza del Consiglio. Già prima che fosse presentata, il 22 ottobre scorso, l'interrogazione Montagnani n. 950, era stata conferita alla memoria di Sante Zennaro la medaglia d'oro al valor civile. Il conferimento, infatti, venne disposto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del 19 ottobre. Altre medaglie d'oro sono state concesse dalla Fondazione Carnegie e dal Comune di Terrazzano.

L'interrogazione Locatelli n. 947, domanda se il Ministro dell'interno « intenda assegnare una pensione alla famiglia Zennaro ». E l'interrogazione Montagnani n. 950, domanda se il Presidente del Consiglio non consideri indispensabile « disporre un provvedimento » che, per la indigente famiglia Zennaro, compensi « il contributo finanziario » cessato con la morte eroica di Sante.

Rispondo che, in via amministrativa, nessuna pensione può essere assegnata in base alla legislazione vigente.

In via legislativa è stato proposto dagli onorevoli Scaglia ed altri, alla Camera, fino dal 9 novembre, che al padre dello Zennaro sia concessa, con legge speciale, una pensione. In sede di esame di quella proposta il Parlamento potrà pronunciarsi.

Per intanto, desidero assicurare che in favore della famiglia Zennaro la pubblica e privata generosità sono largamente intervenute. Al 22 corrente, infatti erano stati raccolti oltre 9 milioni di lire in favore di detta famiglia. Il Comune di Rho le mise a disposizione un alloggio di tre stanze e servizi, in locazione con patto di futura vendita. La Prefettura si interessò vivamente per il collocamento dei familiari del defunto: questi, ad oggi, hanno tutti lavoro e sono accolti in istituti assistenziali, salvo un bimbo di 4 anni rimasto in famiglia.

PRESIDENTE. Il senatore Locatelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LOCATELLI. La pensione alla famiglia dell'eroico Sante Zennaro sarà certamente data dal Parlamento.

Pochi giorni fa, io mi sono incontrato con i suoi genitori che mi fecero vive premure.

Le somme ricevute sono servite per mettere un po' in sesto la famiglia, composta di 8 persone ed in estrema povertà.

La pensione, con la somma fissa ogni mese, risolverà in parte le difficoltà a venire.

Nessuna pensione sarà meglio assegnata di questa.

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTAGNANI. È vero, signor Presidente, che intorno alla famiglia dell'eroico caduto Sante Zennaro vi è stato uno slancio di grandissima generosità; è anche vero, però, che i bisogni di questa famiglia sono grandi. Io quindi mi auguro che la proposta di legge di iniziativa parlamentare per l'assegnazione di una pensione alla famiglia dell'eroico caduto sia accolta rapidamente in modo che, come si sono dimostrati generosi i privati cittadini, così si dimostri generosa la nostra Repubblica.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Locatelli all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere perchè il manicomio di Aversa ha dimesso il pazzo Arturo Santato, il triste protagonista della spaventosa tragedia di Terrazzano » (948).

PRESIDENTE. L'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. La Corte d'Assise di Firenze, il 25 giugno del 1953, condannava il Santato a 5 anni di reclusione per rapina, resistenza aggravata, sequestro di persona e porto abusivo di arma. Gli irrogava inoltre 6 mesi di internamento in una casa di cura e di custodia, in quanto che la Corte d'Assise concedeva al Santato la semi infermità di mente. Espiata la pena detentiva, il 18 ottobre del 1955, il Santato veniva ricoverato nella casa di cura e di custodia di Aversa, annessa a quel manicomio giudiziario. Durante la degenza nell'istituto di Aversa il ricoverato non dette luogo a rilievi sia per la condotta sia per l'adattamento all'ambiente, sia perchè si sottopose alle cure che gli erano state prescritte e senza elevare protesta in ordine al lavoro di inserviente assegnatogli. Dimostrò anzi, secondo i rapporti che pervenivano dall'istituto, segni concreti di essere sulla via della riabilitazione morale e della normalizzazione psichica.

Nel periodo immediatamente precedente a quello fissato per il riesame della pericolosità si rilevarono da parte dell'autorità giudiziaria elementi molto favorevoli. In base alla relazione sanitaria, in sede di riesame, si ebbe conferma della esistenza di tali elementi. E il Santato ebbe a manifestare il desiderio di essere dimesso dall'istituto dando assicurazione che non avrebbe dato motivo di lagnanza con la sua condotta.

La questione, come la legge vuole, fu presa in esame dal giudice di sorveglianza, il quale, con suo decreto del 24 aprile 1956, prorogò di altri 6 mesi la pena accessoria del ricovero in un istituto di rieducazione, ma gli concesse contemporaneamente la licenza in esperimento fino alla scadenza della misura di sicurezza; e ciò ai sensi dell'articolo 268 n. 2 del Regolamento degli istituti di prevenzione e di pena. Il 30 aprile 1956 l'internato fu mandato in licenza a Rho, suo paese di residenza; e ivi, come la legge vuole, fu sottoposto dall'Arma dei carabinieri ai vincoli che sono una conseguenza del provvedimento della licenza in esperimento. È opportuno segnalare che anche i parenti, insistentemente, avevano rivolto vive premure perchè venisse accordato al Santato l'esperimento, dando quelle garanzie morali di sorveglianza e di assistenza che sono nella normalità del caso.

Il Santato diede segni, nel primo periodo dell'esperimento, di ravvedutezza e di normalità sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista della sua attività. E, sino ai fatti dolorosi che hanno dato motivo al senatore Locatelli di presentare le sue 3 interrogazioni, non era pervenuto nessun rapporto sfavorevole da parte delle autorità di vigilanza.

Per cui, concludendo, tutto ciò che umanamente era possibile fare, secondo le prescrizioni e le norme di legge, è stato fatto. Debbo concludere col rilevare che l'Alto Commissariato non ha una sua specifica competenza in ordine a questa materia, evidentemente perchè se una qualche competenza c'è, questa è del Ministero di grazia e giustizia. Tuttavia gli elementi che ho fornito in ordine all'interrogazione che è stata presentata, sono gli stessi che avrebbe potuto fornire il Ministero di grazia e giustizia, o il Ministero dell'interno per quanto at-

tiene alla sorveglianza dell'Arma dei carabinieri durante il tempo in cui al Santato venne accordato il periodo di licenza in esperimento.

PRESIDENTE. Il senatore Locatelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LOCATELLI. Bisogna assolutamente regolarizzare questi permessi ai ricoverati nei manicomii.

Non è il primo caso di un pazzo che, rilasciato provvisoriamente, ha compiuto un delitto.

È urgente legiferare in argomento, in modo da difendere la vita umana, sempre, con rapidità ed avvedutezza.

La legge è incompleta: provvedere è un dovere.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Palermo al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per conoscere in base a quale criterio viene rilasciato il porto d'armi per fucile da caccia ed i motivi per i quali è stato negato ai seguenti cittadini tutti domiciliati a Marano (Napoli): 1) Liccardi Francesco fu Giuseppe (Consigliere comunale); 2) Nebbia Biagio di Giuseppe (armiere); 3) Nebbia Mattia di Giuseppe (bracciante); 4) Orlando Mario di Giuseppe (commerciante); 5) Migliaccio Agostino di Francesco (contadino); 6) Simeoli Michele di Giuseppe (contadino) (1963).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. I criteri in base ai quali vengono rilasciati i permessi di porto d'armi per fucili da caccia sono stabiliti negli articoli 11, 12 e 43 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

quanto alle persone indicate nella interrogazione, il permesso mai fu negato, nè al Liccardi (non Liccardi), nè ai due Nebbia nè al Migliaccio: essi invece lo ottennero regolar-

mente. Non fu neppure negato a Mario Orlando di Giuseppe, il quale invece mai lo chiese.

Fu negato al Simeoli, in base all'ultimo comma dell'articolo 43, che prima ho citato, perchè costui — uomo irascibile, ripetutamente diffidato per litigi con familiari e vicini, dedito all'alcool — non potè essere considerato persona tale da dare affidamento di non abusare dell'arma. Contro il diniego il Simeoli non ricorse in via gerarchica, come avrebbe potuto se avesse creduto di averne materia.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PALERMO Onorevole Sottosegretario, che la concessione del porto d'armi fosse prevista dall'articolo 43 e dagli altri articoli da lei citati, lo sapevamo. La mia interrogazione mira a richiamare l'attenzione del Senato su un nuovo sistema di discriminazione politica che si è instaurato per la concessione del porto d'armi e quando un parlamentare denuncia tale arbitrio, l'onorevole Sottosegretario risponde che il fatto non esiste perchè la concessione del porto d'armi non è stata chiesta.

Parecchie altre volte ci siamo occupati di queste informazioni false che gli uffici dipendenti danno al Ministero dell'interno.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Protesto.

PALERMO. Perchè io avrei dovuto fare un'interrogazione per questi cittadini se essi non ne avessero fatto mai richiesta? Giorni fa ne ho dovuta fare anche un'altra per un tale Ricci che non ha avuto rinnovato il porto d'armi, malgrado avesse fin da nove anni quello di caccia e da otto anni quello di pistola, solo perchè iscritto al P.C.I.

Si è instaurato il sistema della discriminazione politica nella concessione del porto d'armi e questo sistema deve finire perchè viola la legge e perchè non dà prestigio alle autorità preposte. Si crea quel clima di diffidenza che spesso dà luogo a seri inconvenienti. Oggi si nega il porto d'armi agli iscritti ai partiti democratici senza giustificazioni o con la dizione generica di mancanza di requisiti o di elemento

pericoloso. L'Autorità di pubblica sicurezza commette così un vero e proprio arbitrio.

Onorevole Sottosegretario, anzichè venirci a dire che non è stato richiesto il porto d'armi, penso che avrebbe il sacrosanto dovere di intervenire affinchè l'osservanza della legge sia ripristinata. Mi auguro che questi fatti da me denunciati varranno a spingerla, onorevole Sottosegretario, ad esaminare con maggior serenità ed obbiettività il problema, non consentendo a chicchessia, soprattutto se funzionario di pubblica sicurezza, di violare la legge.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), di iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare » (1020), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili », di iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti », di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare », di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili ».

Richiamo l'attenzione del Senato sul fatto che la discussione di questo disegno di legge è finora proceduta molto lentamente. Vero è che si tratta di un provvedimento molto complesso, sul quale sono stati presentati numerosissimi emendamenti, tuttavia occorre tenere presente che vi è anche altro lavoro legislativo da espletare — che non può essere assolutamente rinviato — e che, se il disegno di legge in esame sarà approvato e trasmesso alla Camera solo fra alcuni mesi, e cioè quando questa dovrà iniziare l'esame dei bilanci, vi sarà il rischio che la relativa discussione abbia luogo solo in autunno.

In tal caso, dato che nella primavera del 1958 l'attuale legislatura avrà termine per la Camera dei deputati, vi è il pericolo che il disegno di legge non possa essere tempestivamente approvato.

Dico questo per stimolare tutti gli oratori alla concisione, in modo che il disegno di legge possa più speditamente giungere in porto.

Detto questo, ricordo che nella seduta di ieri, approvandosi l'articolo 6, si decise di accantonare l'esame di due emendamenti proposti all'articolo stesso.

Il primo emendamento, dei senatori Montagnani ed altri, tende ad aggiungere, nel primo comma, in fine alla lettera c), le seguenti parole:

« da parte degli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge ».

Il secondo emendamento, dei senatori Cerica, Cadorna ed altri, tende a sostituire nel primo comma, alla lettera f), e nell'ultimo comma, le parole: « dal Ministero della pubblica istruzione » con le altre: « dalla pubblica Autorità ».

Invito la Commissione a riferire sull'emendamento dei senatori Montagnani ed altri.

TRABUCCHI, *relatore*. Sul primo emendamento abbiamo avuto questa mattina un contatto con il Ministro dei lavori pubblici, il quale pregherebbe la sinistra di non insistere. Nell'articolo 9 del disegno di legge per la formazione dei piani per l'edilizia popolare è ammesso che possono usufruirne anche altri enti oltre quelli di cui si parlerebbe nell'articolo 6 agli effetti dell'esenzione. Anzi vi è un emen-

damento della sinistra, non accettato nè dal Ministro nè dalla Commissione, tendente ad allargare ancor più le concessioni. Il Ministro dei lavori pubblici osserva: se dovesse entrare in vigore la modifica proposta al primo comma dell'articolo 6 dai senatori Montagnani, Roda, Gramigna ed altri, si dovrebbe introdurre all'articolo 9 del disegno di legge per così dire Romita una disposizione che renda obbligatoria la divisione dei piani per l'edilizia popolare in due zone: la zona destinata agli enti pubblici e quella destinata agli enti non pubblici. Ciò porterebbe ad un vero sconvolgimento di quella norma di legge. In caso contrario l'emendamento, se approvato, non potrebbe mai essere applicato. Poichè con questo emendamento si vogliono esonerare dalla imposta le zone destinate all'edilizia popolare da parte di alcuni enti e non quelle destinate all'edilizia popolare da parte di altri enti, se, nei piani regolatori, non si fa la distinzione fra zone destinate ad alcuni enti e zone destinate ad altri enti, è evidente che le aree comprese genericamente nei piani non possono godere della esenzione che sia legata ad una distinzione speciale. Ciò non è giusto.

Secondo il Ministro dei lavori pubblici, l'emendamento porterebbe quindi un considerevole disagio e una considerevole complicazione nella formazione dei piani regolatori; per questi motivi di natura tecnica, egli preghebbe i proponenti di non insistere ed eventualmente il Senato di respingere l'emendamento in esame, riservandosi, ove fosse accolto l'emendamento così come è formulato dalle sinistre, di rielaborare il testo dell'articolo 9 del suo disegno di legge, con tutte le conseguenze che naturalmente possono derivarne.

Il Ministro dei lavori pubblici chiede anche, a mio mezzo, venia al Senato di non essere venuto direttamente ad esporre queste ragioni, perchè chiamato oggi alla consegna di un fabbricato alla Clinica odontoiatrica; essendo stato invitato dal Presidente del Consiglio dei ministri a presenziare alla cerimonia, che ormai era fissata, verrà, sammai, più tardi, ma intanto domanda scusa a mio mezzo al Presidente e al Senato di non essersi presentato per dire personalmente le cose, che

sono state esposte del resto, sia pure brevemente e sinteticamente, da me.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Tra l'altro ne avrei bisogno perchè ho sentito soltanto una parte delle osservazioni svolte dall'onorevole Trabucchi. Comunque, non ne faccio una richiesta formale, ma gradirei che si addivenisse ad un accantonamento, anche perchè forse sarebbe possibile trovare, in tal caso, una qualche formula conciliativa.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Mi vorrei permettere appunto di proporre una formula conciliativa. Lo scopo di questo nostro emendamento è quello di evitare che dei privati possano eludere le disposizioni di legge in quanto le loro aree edificabili si trovano comprese in una zona che genericamente un piano regolatore destina a questa forma di edilizia popolare.

Se però vi sono queste difficoltà tecniche, che il relatore ha espresso e che io condivido, mi pare che esse si potrebbero superare usando una formula più generica. Invece che aggiungere le parole: « da parte degli enti di cui all'articolo 5 della presente legge », si potrebbe usare una formula del genere: « da parte di enti che per legge abbiano da costruire ecc. », richiamandoci in qualche modo agli enti incaricati dall'articolo 9 del progetto di legge Romita.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Formulo la proposta di accantonare senz'altro l'emendamento, in modo anche da poter discutere la questione assieme al Ministro Andreotti e al Ministro dei lavori pubblici. Si tratta di un problema su cui anche il Ministro Andreotti aveva ed ha notevoli perplessità. Il Ministro, anzi, aveva assicurato che, allo stato di fatto, sarebbe stato

più favorevole all'emendamento che alla reiezione dell'emendamento nostro.

In queste circostanze, data anche l'assenza del ministro Romita, e poichè il problema non è soltanto di natura tecnica per quanto riguarda i piani regolatori ma si riferisce all'economia generale della legge, propongo — ripeto — che l'emendamento sia accantonato.

PRESIDENTE. È ovvio che i motivi esposti dal senatore Fortunati si debbono anche riferire all'emendamento dei senatori Cerica ed altri. Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'esame dei due emendamenti è ulteriormente accantonato.

Procediamo quindi nell'esame dei successivi articoli del disegno di legge.

Il senatore Marina ha proposto un articolo 6-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario :

Art. 6-bis.

Per le aree destinate a colture specializzate ed intensive, dichiarate tali dall'Ispettorato agrario competente, la misura dell'imposta di cui agli articoli che precedono viene ridotta alla metà.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. Penso, onorevole Presidente, di non essere un oratore che si dilunga nell'espone i propri concetti, anzitutto perchè non ho il dono della facondia, e debbo essere quindi succinto, e poi perchè, nella mia vita pratica, ho l'abitudine di dire poche parole e possibilmente di concludere qualcosa col mio dire.

Per quanto concerne l'articolo 6-bis da me proposto, vorrei rivolgere una sommessa preghiera alla Commissione ed al Ministro. Questo articolo è stato da me presentato in previsione di quanto è avvenuto, cioè in previsione della reiezione degli emendamenti che prevedevano l'esenzione totale dalla imposta per le aree a coltura intensiva e specializzata. L'articolo da me proposto vuole offrire perciò in

via subordinata la possibilità di mantenere in essere delle colture intensive, anzi di stimolarle, se queste, per disgrazia o fortuna, si trovassero su terreni sottoposti all'imperio di questa legge, che considera area fabbricabile una notevole estensione del territorio nazionale.

Dico subito che intendo apportare una modifica all'articolo, e cioè propongo di aggiungere, dopo la parola « competente », le parole « non comprese nei piani regolatori e nei piani di ampliamento ». Ciò per venire incontro al pericolo giustamente indicato dal Ministro e da qualche collega che, con l'accorgimento di trasformare in orti o in giardini tutte le aree fabbricabili nell'ambito dei piani regolatori o di ampliamento, si possa eludere il pagamento dell'imposta.

Con ciò mi sembra di arrivare a conciliare il duplice interesse della possibilità di applicare comunque l'imposta, sia pure in misura ridotta, anche sulle aree al di fuori dei piani regolatori, coltivate intensivamente, che tuttavia insistono in posizioni tali per cui il Comune potrà ritenerle aree fabbricabili.

Citai brevemente il caso di un Comune, da me preso ad esempio, il quale, pur non avendo piano regolatore, nè di ampliamento, perchè al di sotto dei 10 mila abitanti, potrà tuttavia considerare tutto il proprio territorio come area edificabile e applicare quindi la relativa imposta.

Per questi motivi io mi sono permesso di dire: riduciamo l'aliquota della imposta ad una misura più modesta, ed allora può essere che la tassa possa essere resa accettabile.

Questo è stato il mio pensiero, lo pongo all'esame della Commissione e del Ministro per vedere se realmente almeno questo emendamento possa essere accolto. Avrei chiesto anche in via subordinata, data la situazione dell'Aula, dove non vedo alcun collega che tratti del problema dell'agricoltura, se non fosse il caso di poter accantonare e rimandare alla prossima riunione anche questo mio emendamento.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. A me sembra che l'articolo proposto dal senatore Marina possa essere accolto; però, ad evitare speculazioni probabili, propongo un emendamento all'emendamento, e questo anche per proteggere la piccola proprietà contadina, nel senso di aggiungere, dopo le parole « Per le aree destinate a colture specializzate ed intensive », le altre « direttamente coltivate dal conduttore ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io formulo la proposta esplicita, che tutti gli emendamenti che riguardano riduzioni d'imposta siano discussi dopo che si sarà fissato il quantum dell'imposta. Tra l'altro, a parte ogni questione di merito, tutte le proposte di riduzione sono legate a quello che deciderà il Senato circa il livello del tributo.

Le proposte di riduzione siano discusse, quindi, dopo che il Senato avrà approvato l'articolo 11.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sulla proposta del senatore Fortunati.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è indubbiamente d'accordo sull'idea del senatore Fortunati, anche perchè sulla questione delle aliquote ci sarà molta discussione, per cui è opportuno discutere prima le aliquote e poi discutere di questo emendamento al quale la Commissione è e rimarrà contraria anche successivamente.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Condivido l'avviso della Commissione. Posso assicurare, sotto un certo senso, l'onorevole Marina, che nel fare quest'anno il decreto per i coefficienti rispetto alle leggi del 1954, dato che abbiamo sentito tutte queste lamentele, noi staremo molto attenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che tutti gli emendamenti che comportino implicitamente riduzione del-

l'imposta verranno discussi dopo l'approvazione dell'articolo 11, che stabilirà l'aliquota dell'imposta.

Si dia lettura dell'articolo 7.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio comunale determina le zone entro le quali è obbligatoria, per l'esercizio successivo, la denuncia di cui all'articolo seguente.

In tali zone devono includersi, in ogni caso, le aree che secondo il piano regolatore del Comune sono destinate all'espansione dell'aggregato urbano.

La deliberazione è resa nota mediante pubblico manifesto, da affiggersi entro il 15 luglio e deve rimanere depositata nella Segreteria comunale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, per giorni trenta dal giorno dell'affissione.

In mancanza di deliberazione modificativa assunta entro il 30 giugno si intende mantenuta dal Comune la delimitazione delle zone già in vigore.

I ricorsi contro la delimitazione della zona non sospendono l'applicazione dell'imposta.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « di ogni anno » con le altre « di ogni biennio ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Anche questo emendamento tende ad una riduzione delle aliquote, e pertanto, secondo me, dovrebbe essere rinviato. Infatti la proposta delle aliquote formulate dalla Commissione indica che anno per anno, a seconda delle variazioni di valore, cambia l'aliquota. Se si sancisce che la denuncia è eseguita ogni biennio, è chiaro che implicitamente si propone una modificazione sostanziale del ritmo delle aliquote, le quali non potrebbero variare che ogni biennio.

PRESIDENTE. Può aumentare e può diminuire; è una variazione che può essere nei due sensi.

FORTUNATI. Sì, ma ogni biennio.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Innanzitutto dichiaro che non avrei nessuna difficoltà, se la Commissione e il Ministro sono d'accordo, a rinviare la discussione di questo emendamento.

È una questione di fondamento pratico che io desidero chiarire a quei colleghi che forse non hanno pratica amministrativa. Sappiamo che, di norma, qualunque denuncia subisce un lungo *iter* prima di arrivare alla sua conclusione e ciò me lo rammenta la mia esperienza professionale (tanto più che questa legge darà luogo a centinaia di migliaia di contestazioni), *iter* che quasi sempre non si arriva a concludere nell'anno stesso per l'eventuale discussione, diciamo così, tra il contribuente ed il fisco. Io vorrei che qualche collega della mia età, ed anche più anziano di me, ricordasse che nei tempi passati effettivamente le denunce di aumento o diminuzione dei beni tassabili avvenivano ogni biennio, proprio per una ragione tecnicamente pratica. Oggi, con il modulo Vanoni, questa abitudine non si è voluta conservare per quanto io al riguardo avessi pregato che si accogliesse il principio di non fare la denuncia annuale, ma di farla biennale.

Ora abbiamo qui la possibilità di applicare questa norma e, per di più, in una legge che, torno a ripetere — non voglio fare l'uccello di cattivo augurio, ma semplicemente una facile profezia — darà luogo forse a milioni di contestazioni da parte dei contribuenti.

È per questo motivo che io mi permetto di insistere sulla proposta di fare la denuncia biennale, tanto più che abbiamo già considerato un biennio nel pagamento della prima imposta. Così facendo si alleggerirebbe anche il lavoro degli istituendi uffici, in merito ai quali mi permetterò poi di illuminarvi su che cosa andremo a fare e a creare con

questa imposta: se non la renderemo agile e facilmente accoglibile vedrete che molta parte dell'imposta stessa andrà a finire in spese anziché in utile.

Rinnovo pertanto la mia preghiera alla Commissione di volere accogliere una volta tanto un nostro emendamento anche se la mia parte non è gradita ai signori della Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Io credo che alla Commissione tutte le parti siano gradite, e ho già detto altra volta al senatore Marina che è un vanto di tutti; i membri della Commissione, come del resto di tutti i membri del Senato, di avere uguale amicizia personale per gli uomini della destra, per quelli del centro e per quelli della sinistra.

Però questo motivo di amicizia e di cordialità di rapporti non può far decampare noi da una linea precisa, in base alla quale domandiamo che l'emendamento del senatore Marina non sia accolto. Questo diciamo con molto dolore; se lo vuole il senatore Marina, con l'animo esacerbato. (*ilarità*). Spiego il motivo della nostra contrarietà. Quando discuteremo l'articolo 8 vedremo stabilito che se non ci sono aumenti di valore o di tassabilità non è necessario ripetere la denuncia perché la mancata denuncia vale come conferma della situazione dell'anno precedente. Allora si rientra nella norma generale delle finanze locali, per cui si fanno le denunce solo quando c'è variazione di imponibilità. Siccome proprio nelle aree fabbricabili seguono periodi di stasi ai periodi diciamo di movimenti tellurici o rivoluzionari, è necessario affermare la necessità della denuncia annuale quando movimenti avvengono e ammettere che non sia necessaria la denuncia quando movimenti non avvengono. La Commissione è dunque contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Marina, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « di ogni anno » con le altre: « di ogni biennio », emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sul secondo comma il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere infine, le parole: « e tutte quelle considerate fabbricabili secondo il disposto dell'articolo 2 ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. L'aggiunta mi parrebbe un chiarimento necessario, completativo dell'articolo stesso perchè ritengo che sia giusto tecnicamente dire che debbano essere considerate fabbricabili secondo il disposto dell'articolo 2 e non secondo il piano regolatore, che abbiamo praticamente escluso dal nostro calcolo per l'applicazione dell'imposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Siamo contrari all'emendamento perchè è evidente che il Comune deve stabilire, conoscendone la situazione concreta, le zone in cui deve esserci l'obbligatorietà della denuncia. Al di fuori di queste zone può esservi l'obbligo solo per il singolo che si trovi in una particolare situazione. Ma non possiamo disturbare i contribuenti a fare denunce semplicemente a scopo statistico; dobbiamo imporre loro il disturbo solo là dove si prevede che l'imposta avrà la sua naturale applicazione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con la Commissione perchè l'emendamento del senatore Marina, anche se sostanzialmente non è diverso, creerebbe delle difficoltà di interpretazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Marina al secondo comma dell'articolo 7, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 7 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8.

Tutti coloro che sono proprietari, usufruttuari, enfiteuti, superficiari di aree situate entro le zone di cui all'articolo 7 della presente legge, esclusi coloro che sono esenti ai sensi dell'articolo 5, devono farne denuncia annualmente al Comune dove le aree si trovano. La dichiarazione deve contenere l'indicazione catastale dei terreni a cui si riferisce e quella del valore di mercato attribuito alle aree. Analoga denuncia devono fare i proprietari, usufruttuari, enfiteuti o superficiari di terreni anche fuori delle zone stabilite dal Comune per la denuncia obbligatoria, se queste siano edificabili ed abbiano valore superiore a quello agricolo calcolato come disposto dall'articolo 4.

La dichiarazione deve essere fatta distintamente per lotti di area quando vi sia diversità di edificabilità o se i valori unitari, ragguagliati a metro quadrato, siano diversi da lotto a lotto.

La denuncia deve contenere — a pena di decadenza — le eventuali domande di esenzione con la indicazione dei motivi per i quali si richiede che la imposta non sia applicata o sia applicata in misura ridotta.

La dichiarazione non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti a ruolo o che comunque abbiano già prodotto precedente dichiarazione, quando il valore delle singole aree e le condizioni di edificabilità e di tassabilità rimangano immutate.

Se i soggetti passivi della imposta sono più di uno la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli stessi purchè sia indicata esattamente la intestazione della proprietà e degli eventuali titolari di altri diritti sulla stessa gravanti.

Il Comune ha facoltà di procedere all'accertamento di ufficio, nonchè alla rettifica delle lottizzazioni e dei valori dichiarati mediante avviso da notificarsi al contribuente. Uguale diritto, anche in mancanza di denuncia dell'obbligato, possono esercitare anche i creditori iscritti ed i titolari di diritti reali sulle aree mediante ricorso da notificare, a pena di decadenza, al contribuente prima della presentazione agli uffici comunali.

Le denunce dei contribuenti devono essere presentate entro i primi venti giorni di settembre di ogni anno. Le rettifiche dei creditori iscritti e dei titolari di diritti reali sulla area denunciata devono essere presentate, previa notifica all'obbligato, entro il 10 ottobre successivo; le rettifiche d'ufficio entro il 31 dicembre dello stesso anno; gli accertamenti di ufficio in mancanza di denuncia, entro il termine di prescrizione previsto dall'articolo 38.

Il contribuente che non abbia presentato la denuncia non è ammesso a chiedere esenzione; le esenzioni possono essere chieste dal creditore iscritto o dal titolare di diritti reali, nella rettifica tempestivamente presentata.

La denuncia può essere spedita anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. Per l'omessa denuncia si applicano le sanzioni di cui all'articolo 296 del testo unico della finanza locale motiplicate per 50.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « devono farne denuncia annualmente » con le altre: « devono farne denuncia ogni biennio ».

Questo emendamento deve intendersi precluso per la precedente votazione sull'articolo 7.

Il senatore Salari ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Nel primo comma, sostituire alle parole:
« al Comune dove le aree si trovano » *le altre:*
« al Comune nel cui territorio le aree si trovano ».

PRESIDENTE. È un emendamento di forma. La Commissione lo accetta?

TRABUCCHI, relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Salari. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Marina ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Nel primo comma, sostituire alle parole:
« del valore di mercato attribuito alle aree » *le altre:* « del valore medio di mercato attribuito alle aree della zona ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. A me pare che mettere la parola « medio » sia un criterio equitativo, perchè il mercato delle aree non ha un bollettino per cui si può parlare di prezzo a), di prezzo b) o c) dell'oggetto di cui si fa mercato, e nel caso specifico, di aree fabbricabili.

Io credo che questa volta la Commissione possa accogliere questo emendamento. (*Interruzione del Ministro delle finanze*). Quando si usa la parola « mercato » nei confronti di un oggetto che non ha l'abitudine di mercato di crearsi un bollettino dei prezzi fissi, si fa uno sbaglio. Ci si deve riferire ai valori medi, intercorrenti cioè fra il valore della domanda e dell'offerta.

Se non volete far neppure ciò, questo sarà un altro motivo che renderà la legge ancor più imperfetta, come ho già detto altre volte, ed io quasi ne ho piacere che vada avanti così.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Noi non abbiamo piacere che la legge sia imperfetta, ma non ammettiamo su questo punto ci siano le imperfezioni denunciate.

Infatti la denuncia vale come offerta d'acquisto al Comune: il privato denunciante attribuisce un valore al lotto di terra e il Comune può acquistarlo a quel valore, più il 20 per cento. Quindi non ci si può riferire ad un valore medio, ma ad un valore concreto.

Per queste considerazioni credo che l'emendamento sia da respingere.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Se mettessimo il valore medio, saremmo in contrasto con quanto stabilito all'articolo 4.

Ritengo quindi che l'emendamento non debba essere accolto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Marina al primo comma dell'articolo 8, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Marina ha inoltre proposto di sopprimere, nel primo comma, il periodo che inizia dalle parole: « Analoga denuncia ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Lo ritiro.

RAFFEINER. Faccio mio l'emendamento del senatore Marina e domando di illustrarlo.

PRESIDENTE. Il senatore Raffener ha facoltà di parlare.

RAFFEINER. Questo disegno di legge pretende che i proprietari procedano annualmente ad una valutazione dei loro terreni e, a se-

conda dell'esito di tale valutazione, facciano una dichiarazione al Comune. Ora, io affermo che nel 90 per cento dei casi i proprietari non sono in grado di dichiarare neanche approssimativamente il valore dei loro terreni. Tale valutazione è soltanto possibile là dove esiste un mercato di terreni, vale a dire in certe zone di pianura a coltivazione molto intensiva e in certe zone dei centri urbani dove c'è una notevole richiesta di terreni fabbricabili. All'infuori di queste zone, vale a dire nella stragrande parte del territorio nazionale, non c'è un mercato di terreni. Come si può allora pretendere che i proprietari di quelle terre sappiano indicare il « valore di mercato » delle loro terre? Come si può parlare « di valore di mercato » dove non esiste mercato? Le cifre che quei proprietari possono fornire sono soltanto cifre di fantasia, cifre molto arbitrarie. Provate una volta, onorevoli colleghi, a stimare i vostri beni mobili o immobili che siano, provate a stimare il vostro arredamento di casa, i vostri libri, la vostra biblioteca, i quadri e poi provate a vendere questi vostri beni: vi accorgete ben presto che i prezzi che riuscite a realizzare saranno lontanissimi dai valori che voi precedentemente avevate attribuito a quei vostri beni.

Può darsi che nelle zone stabilite dai Comuni, nelle zone comprese nei piani regolatori si formi un prezzo di mercato. Ma all'infuori di tali zone, e si può dire in quasi tutto il territorio nazionale, non si formerà un mercato di terreni. Dove non c'è mercato, i valori dipendono da numerosissimi fattori anche di natura prettamente personale. Ecco, per esempio, un terreno che fino a ieri costava lire mille, ed oggi costa soltanto lire 500 perchè il proprietario è morto e gli eredi vogliono vendere ad ogni costo e dividere l'eredità. Ed ecco all'inverso, un altro terreno per il quale il prezzo finora chiesto viene di colpo aumentato, avendo la moglie del proprietario avuto una bella eredità, ragione per cui il marito proprietario non si trova più in quelle strettezze che prima lo obbligavano a vendere.

Ho presente il caso di una zona tranquilla, con villini, ove è stato costruito un garage con vari box, con l'effetto che tutte le case e i terreni lì attorno hanno subito un immediato deprezzamento. E di recente ho sentito

da un luogo turistico di montagna, che la vendita di un albergo ad un ordine religioso il quale vuole impiantarvi una colonia estiva ha provocato una svalutazione delle case e dei terreni della intera contrada, perchè è risaputo che molta gente non vuole più andare in villeggiatura in luoghi ove si trovano colonie. Onde si vede che il valore dei terreni è tutt'altro che cosa certa e stabile.

Ciononostante questa legge pretende che tutti sappiano esattamente indicare il valore dei loro terreni, come se si trattasse di titoli valutati alla Borsa. Non si può avere neppure fiducia nelle stime giudiziarie. Io almeno, per conto mio, non ho fiducia nelle stime giudiziarie perchè ho fatto l'esperienza, nella mia prassi di avvocato, che molte volte i periti giudiziari i quali dovevano fare una stima, hanno sbagliato non solo del 20 o del 50 per cento, ma anche del 100 o del 200 per cento.

Ora, in tale situazione, mi sembra molto grave pretendere che, anche per i terreni fuori delle zone stabilite dai Comuni, debba essere dichiarato il valore di mercato ogni qualvolta quei terreni abbiano un valore superiore a 5 volte il cosiddetto valore agricolo. Come possono i proprietari sapere se i loro terreni hanno questo valore quintuplo? Ciò dipende da una futura valutazione che sarà fatta dal Comune o da periti giudiziari, ma al momento in cui si deve fare la dichiarazione la maggior parte di questi proprietari si trova nell'assoluta incertezza se per loro esista o meno l'obbligo della denuncia.

Sono queste le ragioni per le quali io ritengo che debba essere soppressa, nell'articolo 8, la seconda parte che rende obbligatoria la denuncia anche per i terreni situati all'infuori delle zone stabilite dai Comuni.

E, per ultimo, rilevo ancora che c'è un contrasto letterale e logico tra questo articolo 8 e l'articolo 1. L'articolo 1 stabilisce che i Comuni debbono determinare le zone ove la denuncia è obbligatoria e l'articolo 8 stabilisce che la denuncia è obbligatoria anche all'infuori delle zone dove è obbligatoria. Sarebbe quasi come dire: la denuncia è anche obbligatoria dove non è obbligatoria. Se si dicesse questo in un articolo di legge, tutti si accorgerebbero subito del non senso; ma qui c'è la distanza tra l'ar-

ticolo 1 e l'articolo 8, e c'è un mucchio di parole che copre e nasconde questo non senso.

Comunque io prego gli onorevoli colleghi di approvare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione, anche per dimostrare la sua assoluta neutralità tra le parti, continua a rimanere contraria, per una ragione sistematica che si spiega immediatamente.

Il Comune, ho detto prima, stabilisce le zone nelle quali la denuncia è obbligatoria, perchè sono le zone in cui il fenomeno dell'aumento di valori è generalizzato. Ma ci possono essere dei singoli lotti, nei quali per particolari circostanze (la vicinanza ad un crocevia o ad una scuola, per esempio), anche se sono al di fuori delle zone generalizzate, le aree avranno un particolare valore. Di qui l'obbligo della denuncia.

D'altra parte quali sono le conseguenze della mancata denuncia? Anzitutto che viene a cessare la possibilità di chiedere l'esenzione, perchè è evidente che, se Tizio vuole chiedere l'esenzione, deve prima denunciare; in secondo luogo che non c'è l'obbligo del Comune, nella eventualità che voglia acquistare quell'area, di pagare il 20 per cento in più, e ciò è ovvio, perchè mancando la denuncia, si fa luogo all'accertamento, e, una volta accertato obiettivamente un valore reale, non c'è più motivo di aggiungere un premio del 20 per cento; una terza sanzione è quella per cui, mancando la denuncia, si fa luogo ad una riduzione del 10 per cento.

La Commissione potrebbe accettare però, che, nel comma secondo dell'articolo 9, si dicesse che la riduzione del 10 per cento viene fatta soltanto per i terreni non denunciati nelle zone di denuncia obbligatoria. Sarebbe un emendamento conforme e logico.

Ma, detto questo, ripeto che la Commissione non può accettare neppure l'emendamento del senatore Marina fatto proprio dal senatore Raffener.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Riten-
go che le critiche mosse all'obbligo della de-
nuncia siano da riferirsi all'articolo 2, dove
si è stabilito che sono considerate aree fabbri-
cabili quelle per le quali c'è una maggiorazio-
ne del valore agricolo e sulle quali possa ma-
terialmente edificarsi.

Riconosco che nella determinazione della edi-
ficabilità giocano elementi soggettivi, non facil-
mente individuabili dal proprietario, dall'usu-
fruttuario o da altri aventi diritto, ma mi sem-
bra che, con l'attenuazione ora proposta dal
senatore Trabucchi (di non applicare cioè una
penalità, trattandosi di una inadempienza che
può largamente essere scusata, quando non ci
sia la possibilità di valutare veramente se c'è
o no una destinabilità edificatoria del proprio
suolo), si viene incontro all'esigenza di tutelare
chi veramente in buona fede non abbia fatto
la denuncia, e, contemporaneamente, non si al-
tera una norma che è in relazione all'articolo 2.

Dirò di più: penso che nella pratica se il
Comune (che non ha cicli lunghi, ma deve fare
ogni anno la sua scelta per stabilire quali sia-
no le zone, che possono essere anche piccolis-
sime, dove si deve applicare la denuncia obbli-
gatoria) adempirà bene ai suoi obblighi, si
ridurrà la questione di cui trattasi a questione
irrilevante.

Anticipo fin d'ora il giudizio positivo del Go-
verno su un emendamento che abbia il conte-
nuto suggerito dal senatore Trabucchi, mentre
esprimo avviso contrario sull'emendamento so-
stenuto dal senatore Raffeiner.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Marina, fatto proprio dal senatore Raffeiner,
tendente a sopprimere nel primo comma il
periodo che inizia con le parole: « Analoga de-
nuncia », emendamento non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi lo approva
è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Avverto che i senatori Cerica, Cadorna, Bel-
lora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo hanno co-
municato di ritirare l'emendamento tendente
a sopprimere nel terzo comma le parole: « a
pena di decadenza ».

I senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bus-
si, Gerini e De Giovine hanno presentato un
emendamento al sesto comma dell'articolo 8.
Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel sesto comma, sostituire le parole: " Il
Comune " con le altre: " La Giunta comu-
nale " ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE LUCA CARLO. Rinunciai ieri ad ana-
logo suggerimento, perchè vidi l'opposizione
dei colleghi, e feci male; non voglio ricadere
oggi nello stesso errore. Mantengo pertanto
il mio emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ritengo che la dizione « il
Comune » sia pacifica nel suo significato. Si
tratta di accertamenti di ufficio. Questi rien-
trano nel quadro generale del sistema della
finanza locale, per cui ogni volta che si dice
« il Comune » ci si riferisce alle norme di ca-
rattere generale che attribuiscono alla Giunta
la formazione dei ruoli e gli accertamenti di
ufficio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il proprio avviso sul-
l'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Siamo tutti d'accor-
do; sarebbe però preferibile dire « la Giunta »;
o « la Giunta municipale » anzichè « la Giunta
comunale ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono
d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen-
to presentato dai senatori De Luca Carlo ed
altri, tendente a sostituire nel sesto comma le
parole: « Il Comune » con le altre: « La Giun-
ta comunale ». Chi lo approva è pregato di
alzarsi.

(È approvato).

Sempre sul sesto comma, il senatore Salari propone di sostituire alle parole: « possono esercitare anche i creditori » le altre: « possono esercitare i creditori ». Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il loro avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Salari, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Roda, Giacometti, Cerutti, Busoni, Grammatico e Bardellini hanno presentato un emendamento sul settimo comma. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel settimo comma, sostituire le parole: " entro i primi venti giorni di settembre " con le altre: " entro il 20 settembre " ».

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Preferisco la formulazione del disegno di legge. « Entro il 20 settembre » sembrerebbe proprio entro il giorno 20; mi pare più esatto dire: « entro i primi venti giorni di settembre ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ma « entro i primi venti giorni » dal punto di vista giuridico non vuol dir nulla. Bisogna stabilire un termine *ad quem*, e cioè entro il 20 settembre.

DE LUCA CARLO. Allora si deve dire: « fino al 20 settembre ».

FORTUNATI. Ma questa è una norma di carattere generale. Noi non possiamo in ogni legge tributaria cambiare la terminologia che indica il termine delle denunce. Se in ogni legge continuiamo a cambiare, allora tutti i termini cominciano ad essere diversamente interpretati.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Il significato di questa disposizione è chiaro per tutti; credo che ripetendo in questo comma l'esatta dizione del testo unico delle leggi sulla finanza locale — di cui in questo momento non ricordo esattamente il testo — si possano conciliare le varie tendenze. Si potrebbe rimanere fin d'ora d'accordo nel senso che, in sede di coordinamento, si riportino in questa legge le stesse parole che sono scritte sul testo unico delle leggi sulla finanza locale, avendo quelle parole già un significato noto secondo una prassi, ormai pacifica.

FORTUNATI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta allora così stabilito.

Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel settimo comma, le parole: « di ogni anno » con le altre: « di ogni biennio ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Dichiaro di non insistere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 8, alla parola: « spedita » l'altra: « notificata ».

Il senatore Salari ha facoltà di svolgerlo.

SALARI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8, con le modalità approvate e con riserva di coordinamento con il testo unico della fi-

nanza locale per quel che riguarda il termine previsto dal settimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 8-bis.

Ove l'obbligato a denuncia non vi provveda entro i termini stabiliti nell'articolo precedente possono provvedervi esercitando i diritti dell'obbligato, entro il 30 settembre di ogni anno, i creditori ipotecari. In tal caso la denuncia va previamente notificata all'obbligato il quale può impugnarla come se si trattasse di accertamento d'ufficio.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Salari ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Sostituire l'articolo con il seguente :

” Nel caso di mancata tempestiva denuncia da parte dell'obbligato possono allo stesso surrogarsi, entro il 30 settembre di ogni anno, i creditori ipotecari. Tale denuncia deve essere prima notificata all'obbligato che può impugnarla con le modalità previste per l'accertamento di ufficio ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Salari, però proporrei di modificare la dizione: « con le modalità previste per l'accertamento d'ufficio » con l'altra: « con le modalità previste per le impugnative degli accertamenti d'ufficio ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con la Commissione, ma proporrei di trovare un termine diverso da impugnative, per evitare che si incontrino le due espressioni « può impugnarla » e « impugnative ».

PRESIDENTE. In luogo della dizione: « che può impugnarla con le modalità previste per l'accertamento di ufficio », si potrebbe adottare questa: « che può opporvisi con le modalità previste per i ricorsi contro l'accertamento d'ufficio ».

Senatore Salari, è d'accordo?

SALARI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 8-bis resta allora così formulato: « Nel caso di mancata tempestiva denuncia da parte dell'obbligato possono allo stesso surrogarsi, entro il 30 settembre di ogni anno, i creditori ipotecari. Tale denuncia deve essere prima notificata all'obbligato che può opporvisi con le modalità previste per i ricorsi contro l'accertamento d'ufficio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 9.

I Comuni, in ogni caso, e, limitatamente alle aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche o per l'esecuzione di case popolari, lo Stato, le regioni, le provincie, i consorzi di enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici che costruiscono case popolari con contributo dello Stato, gli Istituti autonomi case popolari, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas - 1ª Giunta, hanno facoltà di acquistare e, in mancanza di consenso da parte dei proprietari delle aree e loro aventi causa, possono ottenere l'espropriazione in tutto o in parte dei singoli lotti di aree fabbricabili ad un prezzo corrispondente al loro valore integrale, al lordo della detra-

zione di cui all'articolo 4, come dichiarato agli effetti della imposta, aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento.

In mancanza di dichiarazione, o se la dichiarazione sia stata impugnata dal Comune, l'espropriazione può essere effettuata in base a prezzo corrispondente al valore accertato o rettificato ai sensi dell'articolo precedente e reso definitivo, ridotto del 10 per cento in caso di mancata dichiarazione.

Oltre il prezzo dell'area espropriata determinato a sensi del comma precedente deve corrispondersi anche un indennizzo commisurato al deprezzamento eventuale dell'area non espropriata facente parte dei singoli lotti edificabili dei quali solo una parte sia espropriata.

Il decreto di esproprio viene emesso dal Prefetto sulla semplice richiesta dell'Ente interessato previo deposito del prezzo determinato in base alle norme della presente legge.

Resta impregiudicata la facoltà degli enti di cui al primo comma di procedere all'esproprio avvalendosi di altre norme vigenti.

Qualora l'espropriante sia autorizzato ad avvalersi delle norme di cui all'articolo 12 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, il valore di esproprio determinato a norma del primo e secondo comma del presente articolo aumentato di un ulteriore 20 per cento, conteggiato sul prezzo totale, può essere assunto dall'espropriante in luogo del valore a sensi del terzo comma dell'articolo 12 della citata legge.

Se contro l'accertamento di ufficio del valore delle aree sia stato prodotto ricorso, l'esproprio può aver luogo anche prima della definizione dell'accertamento sulla base del valore imponibile indicato nel reclamo o, in caso di omessa indicazione, sulla base dei due terzi del valore accertato. In tali casi però il pagamento è fatto salvo conguaglio, da effettuarsi appena esaurito il procedimento di valutazione. Su richiesta dell'Ente espropriante il Presidente della Commissione avanti alla quale pende la contestazione può, sentito l'espropriato, ordinare che una quota dell'indennità, non superiore al 20 per cento, sia giudizialmente depositata fino alla definizione della contestazione.

Contro il decreto che provvede all'esproprio ai sensi dei commi 1, 3 e 6 del presente articolo

non è ammessa opposizione avanti l'Autorità giudiziaria per il motivo che il valore determinato in base a tali norme non sia corrispondente al valore reale del terreno espropriato.

Qualora l'esproprio abbia per oggetto una sola parte dell'area compresa dal denunciante, in un singolo lotto edificabile, l'Ente espropriante deve far precedere alla richiesta di emissione del decreto di esproprio la valutazione da parte dell'Ufficio tecnico erariale del deprezzamento che per conseguenza diretta ed immediata dell'esproprio subisce la rimanente area compresa nello stesso lotto di proprietà.

In aggiunta al valore di esproprio sono pagate le spese effettuate per miglioramenti, concessioni speciali, diritti accessori, semprechè l'aumento di valore sia sopravvenuto dopo la scadenza dell'ultimo termine per la denuncia annuale. La determinazione della spesa rimborsabile è effettuata, su documentazione dell'interessato, dal Prefetto nel decreto di esproprio.

Nei casi di cui ai precedenti due commi, contro i decreti di esproprio è dato alla parte diritto di proporre opposizione ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per ottenere una diversa valutazione del solo deprezzamento o una diversa liquidazione di spese effettuate.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo i senatori Montagnani, Roda, Smith, Minio, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

” Al fine di favorire la costituzione di un patrimonio comunale di aree fabbricabili previsto dall'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i Comuni sono autorizzati ad acquistare, ed in mancanza di consenso da parte dei proprietari delle aree e loro aventi causa, ad espropriare in tutto o in parte i singoli lotti di aree fabbricabili ad un prezzo corrispondente al valore dichiarato dal rispettivo proprietario agli effetti dell'imposta di cui alla presente legge, e, in mancanza di dichiarazione, o se la dichiarazione sia stata impugnata dal

Comune, al prezzo corrispondente al valore accertato o rettificato da parte del Comune, ai sensi del precedente articolo 8, ridotto del 10 per cento in casi di mancata dichiarazione.

” Il Comune potrà alienare a terzi, con l'obbligo di costruzione, le aree espropriate al loro valore di mercato. Qualora siano terzi acquirenti lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Consorzi di enti pubblici territoriali, Enti pubblici che costruiscono case popolari con contributi dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, l'I.N.A.-Casa, l'U.N.R.R.A.-Casas - 1ª Giunta, la cessione avverrà al prezzo stabilito secondo il comma precedente ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Pucci ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

* **PUCCI.** In sede di discussione generale noi abbiamo osservato come questo disegno di legge favorisca, in senso generale, la pianificazione urbana ed abbiamo anche sottolineato come, in particolare, esso potrebbe essere in modo specifico favorevole alla formazione di patrimoni di aree comunali da rendere acquisibili anche nei Comuni ove non esiste il piano regolatore, e quindi non è applicabile l'articolo 18 della legge del 1942, ma esiste la possibilità di creare quel patrimonio di aree, che renda possibile la costruzione non solo di opere specifiche, come previste dalla legge, ma, in modo concreto, la formazione di patrimoni acquisibili e vendibili, cioè tali da mettere in condizione il Comune di esercitare una forma coattiva di esecuzione di opere e piani che, in altro modo, potrebbero sfuggire all'attenzione e alle esigenze del Comune.

Ora, riteniamo che il primo comma dell'articolo 9 non risponda a questi concetti, in quanto, mentre noi prevediamo che il Comune divenga l'elemento direttivo ed unico responsabile dei rapporti tra il Comune ed i proprietari, nell'articolo 9, nella dizione proposta dalla Commissione, sia pure limitatamente alle aree necessarie per l'esecuzione delle opere pubbliche o per la esecuzione di case popolari, lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Consorzi di enti pubblici territoriali, ecc. assumono facoltà che sono in contrasto con l'autonomia comunale o che, in ogni caso, possono contrastare con

esigenze locali, in particolare con il piano regolatore e con l'indirizzo pianificatore adottato dal Comune, il che potrebbe determinare errate impostazioni dal punto di vista economico, sociale ed urbanistico e dare anche origine a quelle forme di speculazione diretta e indiretta di cui abbiamo già parlato, con esempi concreti, in sede di discussione generale.

Inoltre tale facoltà concessa ad altri Enti determinerebbe nel proprietario dell'area una tale incertezza di rapporti verso il Comune, da rendere praticamente inefficace la sostanza moralizzatrice della legge, dal che potrebbe scaturire una coalizione degli interessi privati con finalità evasive o addirittura speculative.

Per le ragioni suesposte noi abbiamo proposto la sostituzione del primo comma dell'articolo 9 con l'emendamento di cui è stata data lettura, le cui finalità così riassumiamo: anzitutto, occorre evitare una dizione di carattere evasivo ed incerto, che può dar luogo ad una ampia azione di contenzioso e a complicazioni, moltiplicando i rapporti tra privati ed enti acquirenti ed esproprianti. In secondo luogo, le facoltà previste per gli enti di cui all'articolo 9 esautorano di fatto le autonomie comunali e possono infirmare i limiti di imposizione posti dal piano regolatore o le direttive di pianificazione che il Comune ha adottato conformemente alle necessità, agli interessi e alle situazioni economiche, sociali, urbanistiche dei territori comunali. In terzo luogo, la dizione dell'articolo 9 prevede soltanto l'acquisizione da parte del Comune di aree necessarie per l'esecuzione di case popolari, mentre i commi sostitutivi da noi presentati consentono quella maggiore larghezza che deriva dall'acquisizione di un patrimonio di aree commerciabili e trasformabili atto a garantire non soltanto la costruzione di case popolari e di opere pubbliche, ma anche l'esecuzione del piano regolatore, rendendo più agevole tale esecuzione. In quarto luogo, secondo la nostra proposta, divenendo il Comune unico espropriante, si istituiscono necessariamente quei rapporti fra Stato e Comune ed Enti vari e Comune fondamentali nella vita democratica, essenziali per garantire una vera autonomia, una buona e meditata esecuzione dei piani regolatori, e idonei ad evitare qualsiasi forma, sia

pure indiretta, di abuso e di speculazione. Infine il secondo comma sostitutivo da noi proposto consente ampiamente agli Enti di svolgere le loro attività statutarie senza venir meno al rigoroso rispetto delle autonomie comunali, ma anzi istituendo quei rapporti di collaborazione con i Comuni atti a migliorare, sviluppare e rendere sempre più efficace la loro funzione direzionale secondo lo spirito e la lettera della Costituzione.

Per questa ragione noi sottoponiamo alla approvazione del Senato la sostituzione del primo comma dell'articolo 9 con i commi proposti.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Nell'ipotesi che l'emendamento sia accolto — e può darsi che sussista anche questa eventualità, visto che non è presentato dalla nostra parte — dovrei riproporre anche per questo emendamento le modifiche che ho già proposto al testo dell'articolo che stiamo discutendo e cioè aggiungere dopo le parole « i Comuni sono autorizzati ad acquistare ed... ad espropriare » le altre « nei limiti e con le norme di cui all'articolo 834 del codice civile ». Può sembrare un pleonasma, ma poichè si tratta di una legge che, se vi inseriamo qualche parola in più, diventa maggiormente chiara per il lettore comune, insisto sull'aggiunta. Inoltre avevo chiesto che la maggiorazione del 20 per cento fosse portata al 30 per cento e ciò per una ragione logica. Questa, che io chiamo terribile legge, che noi andiamo a votare, è per i contribuenti grave...

TRABUCCHI, *relatore*. Lei ha proposto lo aumento del 30 per cento, ma vi è già un aumento nel testo della Commissione!

MARINA. Lo so: nel testo della Commissione è previsto un aumento del 20 per cento. Ma adesso io mi riferisco alla riduzione del 10 per cento. E conseguentemente, facendo l'ipotesi che questo emendamento fosse approvato, vorrei che fossero discussi anche gli emendamenti da me già proposti in sede di esame dell'articolo.

Ora, i valori che vengono concordati, data l'immensità delle aree che saranno soggette a questa tassa, sono valori praticamente ipotetici, perchè non possono sostanzarsi in una immediata realizzazione, una volta che le aree fossero immesse contemporaneamente sul mercato. Di conseguenza, è indubbio che avverrà una tremenda lotta tra il fisco e il contribuente per quello che sarà il procedimento della valutazione delle aree tassabili, lotta che naturalmente, come sempre, finirà a danno del contribuente, perchè l'accordo fra fisco e contribuente porta spesso a questa conclusione pratica. Ed allora, siccome è da ritenersi che il danno debba essere in certo qual senso limitato nel caso dell'espropriazione, la ragione dell'aumento richiesto è questa: che, pur assoggettando l'individuo ad essere espropriato, il che certe volte costituisce un danno notevole, è giusto dargli un compenso come da me è stato richiesto.

Ho aggiunto un'altra cosa: che tra gli Enti aventi la possibilità di espropriare dovrebbero essere comprese, a mio parere, anche le cooperative edilizie che hanno il solo scopo di costruire le case per i propri soci, perchè — io almeno lo vedo nella mia zona — vi è una infinita quantità di attività a questo riguardo, dovute proprio ai lavoratori che desiderano essere proprietari del loro appartamento e che si costituiscono in cooperativa per avere i benefici di tutte le cooperative, ma trovano poi delle difficoltà pratiche di realizzazione specialmente nell'acquisizione delle aree. Si tratta di una questione di carattere sociale. Per quelli che potevano essere i benefici è già stata soppressa nella scorsa seduta la norma...

MONTAGNANI. Lei ha rinunciato al suo emendamento!

MARINA. Vi ho rinunciato ieri vedendo che non era approvato nessun emendamento. Ma la notte porta consiglio; si può anche riflettere, ed io vorrei vedere se in questo caso fosse possibile inserire anche le cooperative fra gli Enti esentabili. Mi sembra che sarebbe una cosa abbastanza saggia, specialmente nei piccoli centri di carattere semindustriale o in quelli che sono *a latere* dei grandi centri industriali.

Per questi motivi, nell'ipotesi che fosse accolto l'emendamento in esame, vorrei che si discutessero anche gli altri emendamenti che io ripropongo su questo articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Il pensiero della Commissione è questo: l'acquisizione di aree fabbricabili potrà essere effettuata dai Comuni sempre in quanto i Comuni possano avere interesse a farlo; e può essere riconosciuto interesse pubblico anche il costituirsi dei demani di aree fabbricabili, nè credo si possa

dire che è cosa grave, anche perchè vogliamo attribuire alla denuncia valore di offerta di acquisto al prezzo corrispondente al valore denunciato aumentato nella misura che diremo in seguito.

Viceversa, la Commissione ritiene che sia giusto lasciare anche agli altri Enti stabiliti nel testo dell'articolo 9, la possibilità di effettuare l'acquisto, ma limitatamente alle necessità di opere pubbliche e per le case popolari. Infatti non sempre i Comuni hanno la possibilità di fare da cassieri per gli altri Enti, cioè la possibilità di acquistare per poter rivendere agli Enti quando questi siano a loro volta in condizione di acquistare.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue: TRABUCCHI, *relatore*). D'altra parte, limitatamente a determinati scopi, è giusto che anche gli altri Enti possano avvalersi della facoltà di esproprio senza bisogno di passare attraverso il Comune. Questi Enti, per le case popolari, hanno già, in base alla legge del 1938, la possibilità di servirsi addirittura della legge di Napoli per ottenere l'espropriazione. È quindi giusto regolare la materia senza limitare le loro facoltà, ma confermandole intervenendo solo il nuovo criterio di determinazione del prezzo.

Perchè si è voluta questa maggiorazione del 20 per cento, della quale i senatori Montagnani, Roda ed altri non vorrebbero tener conto? Per due motivi. Anzitutto perchè la denuncia non può essere mai esattissima, contiene un elemento estimativo puro, e c'è sempre la possibilità di un diverso apprezzamento. In secondo luogo perchè quando il Comune espropria un cittadino, deve considerarsi in qualche modo il sacrificio che impone proprio a quel cittadino e non agli altri, e deve perciò pagare qualcosa di più di quella che sarebbe la valutazione in base a criteri generali fatta agli effetti di una imposta.

Sembra che la determinazione di questa maggiorazione fissa del 20 per cento sia perciò cosa che corrisponde ad equità, e che può anche servire di allettamento a che i contribuenti facciano la loro denuncia. Infatti, se i Comuni potessero acquistare al prezzo denunciato, probabilmente i contribuenti preferirebbero di non fare la denuncia, rischiando sì la riduzione del 10 per cento, la penale cioè per la denuncia omessa, ma riservandosi di discutere e trattare avanti la Commissione. Molto meglio perciò applicare una maggiorazione che corrisponde, ripeto, ad un criterio equitativo, ma che induce il contribuente ad una denuncia completa.

Per questi motivi la Commissione (e qui sarà contento il senatore Marina) è contraria all'emendamento dei senatori Montagnani, Roda ed altri.

Se l'onorevole Presidente permette, posso dire anche perchè la Commissione è contraria agli altri emendamenti. L'emendamento del senatore Marina che vorrebbe sopprimere le parole: « in ogni caso, e » non ci sembra accettabile, perchè riteniamo sia necessario affermare che si ritiene di utilità pubblica l'acqui-

sto, da parte dei Comuni, di un patrimonio di aree fabbricabili, costituenti la base per una politica urbanistica ed eventualmente economica, futura.

La Commissione è contraria all'aggiunta delle Cooperative edilizie all'elenco degli Enti che possono espropriare perchè non si tratta di Enti pubblici, ma di privati che si riuniscono allo scopo di costruire case che spesso sono economiche e popolari soltanto di nome.

Siamo contrari alla introduzione del richiamo all'articolo 834 del Codice civile perchè regoliamo completamente la materia.

Siamo contrari alla proposta del senatore Roda di ridurre la maggiorazione dal 20 al 5 per cento, ma siamo anche contrari all'aumento dal 20 al 30 per cento, proposto dal senatore Marina, perchè ci sembra che l'aumento del 20 per cento, che viene fatto sul prezzo totale, quindi anche sul valore agricolo, sia equo.

Nulla dico sull'emendamento del senatore Amigoni che ancora non ha esposto le ragioni della sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Questo è uno dei punti più importanti del disegno di legge, perchè è chiaro che attraverso questa procedura non solo si assicurano ai Comuni o ad altre istituzioni tutti i suoli necessari per le loro finalità di istituto, ma si raggiunge altresì il risultato di incoraggiare alla verità le dichiarazioni e di punire chi queste dichiarazioni non faccia veritiere.

Se questo sistema si potesse estendere un giorno ad altre imposte, forse sarebbero eliminate alcune delle attuali diffidenze tra fisco e contribuenti. Basta pensare all'imposta di registro dove il cittadino denuncia meno, perchè sa che gli uffici rettificano in aumento. Quindi, data questa diffidenza costante, metodica, non si sa mai dove sia la verità, e le contestazioni si risolvono solo dopo onerosi, complessi atti di procedura, ricorsi e controricorsi.

Di conseguenza il punto che, sulla base della dichiarazione, possa essere acquisito dal Comune il bene dichiarato, deve rimaner fermo. Peraltro nella valutazione del prezzo, ritengo che, non solo per i motivi addotti dal senatore Trabucchi, ma anche per un altro motivo, sia necessario stabilire la maggiorazione del 20 per cento. Non faccio l'ipotesi di chi abbia dichiarato un valore minore del valore reale del proprio suolo, faccio l'ipotesi di chi abbia dichiarato il vero. Si potrà dire che il Comune non andrà a cercare quello che ha dichiarato il vero, ma cercherà di acquisire i beni di chi abbia dichiarato meno del vero. Ma facciamo l'ipotesi che tutti si siano avvicinati al vero: quando si toglie al proprietario la possibilità di vendere al maggiore offerente, sul libero mercato, vi par giusto che non gli si conceda almeno un lieve sovrapprezzo rispetto al valore dichiarato agli effetti dell'imposta che oggi stiamo istituendo?

Il punto delicato è se debba essere solo il Comune ad avere la possibilità di acquisire le aree in questione, o se tale diritto debba essere concesso anche ad altri enti. L'onorevole Trabucchi ha ricordato che tale possibilità non costituisce una innovazione, perchè anche attualmente alcuni enti, in base a vigenti disposizioni di leggi, hanno la possibilità di acquisire delle aree. Certo, nel testo del Governo, che aveva molti difetti, ma era più semplice, noi avevamo stabilito tale diritto solo per il Comune, e lo avevamo stabilito senza la limitazione, che è stata poi introdotta, dell'acquisizione di aree per l'esecuzione di opere pubbliche.

Noi avevamo usato un'espressione più generale: « ai fini dell'incremento edilizio »; era un'espressione che consentiva sempre questa acquisizione, e sarebbe stato poi il Comune a mettere a disposizione degli altri enti i terreni. Però questo, fu detto in Commissione, rappresentava una complicazione. Avrebbe potuto rappresentare anche un vantaggio perchè, mentre noi non possiamo certamente immaginare di concedere ad una cooperativa edilizia il diritto di espropriazione, potremmo invece, a mio avviso, immaginare la possibilità che il Comune metta i terreni acquisiti nel modo previsto anche a disposizione delle cooperative edilizie sovvenzionate.

MARINA. Ci sono milioni di persone che lavorano senza sovvenzioni; sono quelle che devono essere aiutate.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Alle cooperative diamo anche altre agevolazioni fiscali; però lei consentirà con me che ci sono, sì, molti milioni di non sovvenzionati, ma ci sono anche — è un numero x che non voglio delineare — molte persone furbe che se avessero la possibilità, attraverso un semplice atto notarile, di acquisire con tale sistema assai semplice, ad un prezzo presumibilmente molto conveniente, (proprio perchè ci sono altre persone furbe che non dichiarano il valore reale) il suolo necessario per la loro costruzione sociale, noi vedremmo un fiorire di cooperative; sarebbe tutta un'Italia cooperativa! (*ilarità*).

L'obiettivo che lei vuole raggiungere forse si potrà raggiungere attraverso un centinaio di anni di lenta socializzazione. Forse lei, che è del Movimento sociale, vede le tappe di questa socializzazione più celeri di quanto non le veda io. (*ilarità*).

MARINA. È la paura...!

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. No, è la constatazione di quella che è una realtà quotidiana. E poi non è vero quello che ha detto prima, che cioè il contribuente perde sempre nei confronti dell'Amministrazione. Lei che oltre tutto è un consulente tributario, non può avere questa sfiducia in partenza per tutti i rapporti con l'Amministrazione.

Comunque, a me pare che, se il Senato vuole, può accedere al testo della Commissione, testo certamente cautelato, che dà possibilità agli Enti in parola, con forme semplici, di acquisire dei suoli. Lasciare questa facoltà solo al Comune è una forma che, a me personalmente, sembrerebbe più semplice e lineare. Ma comunque, per l'impegno che avevamo preso in Commissione, aderisco al testo che è il frutto di lunghe discussioni. Questo lo dico perchè, fuori di qui, non si possa pensare che questa legge — che si può considerare ben fatta o mal fatta — sia nata da improvvisazione: è una legge che è passata attraverso un lunghissimo travaglio di Commissione, attraverso lunghe discussioni, articolo per articolo, potrei dire riga per riga. Orbene, proprio per quel-

l'impegno assunto, non posso che aderire al testo della Commissione, e quindi non posso accettare l'emendamento, pur ritenendo che, in parte, quell'emendamento è più vicino al testo governativo, di quanto non lo sia quello della Commissione.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Desidero formulare qualche proposta prima di procedere alla votazione sull'emendamento, il cui testo, tra l'altro, è stato redatto prima di conoscere quello concordato dalla Commissione. Credo d'altra parte che alla riunione in cui sono stati discussi gli emendamenti la nostra parte non era rappresentata da alcuno...

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non faccia delle critiche al suo Gruppo!

FORTUNATI. Siccome lei ha fatto una constatazione, io faccio un'altra constatazione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non vorrei metterla nei guai!

FORTUNATI. Nessun guaio, perchè ho già dichiarato che non potevo essere presente.

Non vi è dubbio, comunque — e l'onorevole Ministro lo ha già detto — che egli stesso personalmente capisce che la dizione del testo della Commissione può dar luogo ad inconvenienti. Io dico che « dà » luogo ad inconvenienti.

In sostanza l'argomentazione di fondo del relatore quale è stata? Una argomentazione che non può certo essere elusa: i Comuni non possono fare da cassieri. In altre parole, i Comuni possono trovarsi nell'impossibilità finanziaria di eseguire le operazioni necessarie per tutte le attività degli enti citati nell'articolo 9. Il che è un dato di fatto. Però, è anche vero che la dizione dell'articolo 9, così come è formulata, presenta l'altro inconveniente che per lo stesso terreno può essere presentata richiesta da parte di numerosi enti contemporaneamente. Non vi è dubbio che per la stessa area, al valore dichiarato dal contribuente, può essere eseguita la richiesta da parte di diversi enti. In questa ipotesi, che

non è una ipotesi irrealistica, d'altra parte, anche il Comune può contemporaneamente esperire una sua richiesta. A me pare, quindi, che noi possiamo accedere al principio che tutti gli Enti anche direttamente entrino in possesso di date aree o attraverso l'acquisto o attraverso, anche direttamente, entrino in possesso previa richiesta al Comune. Altrimenti non si riuscirebbe a capire attraverso quali forme di coordinamento avvengano sequestri ed espropri. Ecco profilarsi lo strumento attraverso cui conciliare le esigenze che abbiamo sentito noi e che hanno sentito i colleghi della maggioranza. Il Comune è l'ente impositore, è il solo che conosce i valori dichiarati. L'amministrazione comunale non è tenuta a pubblicare subito i valori dichiarati. Se volete veramente che si manifesti una forma di collaborazione, bisogna che ai Comuni facciano capo tutti gli enti che vogliono costruire e che vogliono formulare richieste per l'acquisizione e per l'esproprio. Allora si potrebbe così formulare la norma: « I Comuni in ogni caso e gli altri, previa richiesta ai Comuni ecc. ecc. ». Io penso che se per lo stesso lotto di terreno vi saranno le richieste del Comune e di un altro ente per costruire case popolari, il Comune dovrà avere il diritto di prelazione. Altrimenti all'ente impositore non diamo alcuna possibilità di utilizzare lo strumento tributario.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Pregherei il senatore Fortunati di formulare un preciso emendamento.

PRESIDENTE. Per dar modo di formulare l'emendamento, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,05).

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Montagnani, Roda ed altri hanno ritirato l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 9 e ne hanno presentato un altro

da inserire dopo il primo comma. Tale emendamento, concordato col Governo e con la Commissione, è del seguente tenore: « Gli enti di cui al comma precedente potranno procedere all'acquisto o all'esproprio, ove il Comune, interpellato, non deliberi entro 30 giorni di avvalersi di tali facoltà ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rimangono ora da esaminare gli emendamenti presentati sul primo comma dal senatore Marina. Tali emendamenti sono già stati illustrati dal proponente nel corso del suo intervento e su di essi si sono già pronunciati la Commissione ed il Governo.

Il primo emendamento tende ad aggiungere alle parole: « l'U.N.R.R.A.-Casas - 1ª Giunta » le altre: « e le cooperative edilizie che hanno come solo scopo sociale la costruzione di case economiche e popolari ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il secondo emendamento del senatore Marina tende ad aggiungere dopo la parola: « acquistare » le altre: « nei limiti e con le norme di cui all'articolo 834 del Codice civile ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Marina ha inoltre proposto di sostituire alle parole: « aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento » le altre: « aggiungendovi la maggiorazione fissa del 30 per cento ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Roda, Porcellini, Giacometti e Bussoni hanno presentato un emendamento al primo comma. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Nel primo comma, sostituire le parole: "aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento" con le altre: "aggiungendovi la maggiorazione fissa del 5 per cento" ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. Noi siamo d'accordo con l'onorevole Ministro sul fatto che sia opportuno concedere un'agevolazione a questi cittadini che vengono ad essere espropriati; ma si deve trattare di una « leggera agevolazione »: sono le parole testuali del Ministro.

Agevolare della quinta parte, cioè, del 20 per cento, mi sembra un po' eccessivo; quindi noi proponiamo in via transattiva il 10, invece del 20 per cento, che sembra veramente eccessivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha già dichiarato che ritiene che il 20 per cento di aumento sia una misura equa e quindi insiste sul proprio testo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono nel loro emendamento?

CERUTTI. Chiediamo che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Roda ed altri, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: «aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento», con le altre: «aggiungendovi la maggiorazione fissa del 10 per cento», non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre sul primo comma, il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « in ogni caso, e ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Mi sembra che queste parole siano superflue, e non so quale significato possano avere.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io penso che queste parole non debbano essere soppresse perchè noi vogliamo riferirci sia all'ipotesi delle zone in cui la denuncia sia obbligatoria, sia all'altra ipotesi; quindi è necessario che vi sia l'inciso: « in ogni caso », che chiarisce il concetto.

PRESIDENTE. Senatore Marina, insiste nel suo emendamento?

MARINA. Lo ritiro, essendo già stato approvato il comma aggiuntivo proposto dai senatori Montagnani ed altri.

PRESIDENTE. Essendo già stato approvato il comma aggiuntivo proposto dai senatori Montagnani, Roda ed altri, metto ai voti il primo comma dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Amigoni e Roda hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Dopo il primo comma, inserire il comma seguente: "L'espropriazione di cui al comma precedente è considerata a tutti gli effetti di legge per motivi di interesse generale" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Siamo tutti d'accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma aggiuntivo presentato dai senatori Amigoni e Roda, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del secondo comma dell'articolo 9.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« In mancanza di dichiarazione, o se la dichiarazione sia stata impugnata dal Comune, l'espropriazione può essere effettuata in base a prezzo corrispondente al valore accertato o rettificato ai sensi dell'articolo precedente e reso definitivo, ridotto del 10 per cento in caso di mancata dichiarazione ».

PRESIDENTE. I senatori Roda, Porcellini, Giacometti e Busoni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla fine del secondo comma, le parole: « ridotto del 10 per cento in caso di mancata dichiarazione », con le altre: « ridotto del 20 per cento in caso di mancata dichiarazione ».

MONTAGNANI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. C'è ora un emendamento dei senatori De Luca Carlo, Raffener, Cusenza, Baracco ed altri tendente ad aggiungere, in fine al secondo comma, le parole: « per i terreni compresi nelle zone determinate dal Comune per la denuncia obbligatoria ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La discussione di merito è già stata fatta e la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori De Luca Carlo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 9 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del terzo comma.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Oltre il prezzo dell'area espropriata determinato a' sensi del comma precedente deve cor-

rispondersi anche un indennizzo commisurato al deprezzamento eventuale dell'area non espropriata facente parte dei singoli lotti edificabili dei quali solo una parte sia espropriata ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del quarto comma.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il decreto di esproprio viene emesso dal Prefetto sulla semplice richiesta dell'Ente interessato previo deposito del prezzo determinato in base alle norme della presente legge ».

PRESIDENTE. Su questo comma il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « sulla semplice richiesta » con le altre: « su richiesta ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Si tratta di un emendamento di puro carattere formale e la Commissione non ha difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Marina, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Montagnani, Roda ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, sempre nel quarto comma, le parole: « dell'Ente » con le altre: « del Comune ».

Tale emendamento è precluso da una precedente votazione.

Metto pertanto ai voti il quarto comma dell'articolo 9 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del quinto comma.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Resta impregiudicata la facoltà degli enti di cui al primo comma di procedere all'esproprio avvalendosi di altre norme vigenti ».

PRESIDENTE. I senatori Montagnani, Rosta ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « degli enti di cui al primo comma », con le altre « del Comune ». Anche questo emendamento è concluso.

Metto pertanto ai voti il quinto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« Dopo il quinto comma, inserire il comma seguente :

” I Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti acquisteranno dai proprietari, debitori di imposta secondo le norme della presente legge, i quali ne facciano richiesta, aree di valore pari all'importo del tributo, alle condizioni ed al prezzo indicati nel primo e secondo comma, con facoltà di scelta fra quelle possedute dall'offerente, idonee per costruzioni edilizie aventi carattere economico e popolare ovvero per opere pubbliche ”».

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JANNUZZI. Mi è sembrato che alla facoltà concessa al Comune di acquistare ed espropriare terreni, possa ragionevolmente corrispondere una facoltà dei possessori di aree di offrire al Comune le aree possedute con il conseguente obbligo per il Comune di acquistarle. Si deve trattare, naturalmente, di aree appartenenti a proprietari debitori d'imposta, i quali ne facciano richiesta. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta che la richiesta debba essere fatta all'atto stesso della denuncia, in modo che il Comune sappia se e quali terreni vengano offerti.

Le condizioni e il prezzo di acquisto sarebbero quelli dell'esproprio e quindi nessuna preoccupazione di gravare sui Comuni con prezzi maggiori di quelli ai quali si imporrebbero le vendite. Se il debitore di imposte possedesse diverse aree, la scelta sarebbe lasciata al Comune e non all'offerente, e in ogni caso le aree dovrebbero essere idonee per costruzioni di carattere economico o popolare o per opere pubbliche.

In queste condizioni a me sembra che la mia proposta possa essere accolta. Si tratterà di stabilire in quali Comuni applicare questa norma. Nel mio emendamento ho indicato i Comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti, per non costringere i Comuni minori ad un demanio obbligatorio. Nessuna difficoltà però, qualora il Senato fosse di diverso avviso, a diminuire questo limite di popolazione per applicare la norma anche a Comuni inferiori ad un milione di abitanti.

SALARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARI. Onorevoli colleghi, condivido perfettamente lo spirito dell'emendamento del collega Jannuzzi; mi sembra però che agli effetti della sua applicazione pratica possano sorgere difficoltà, in quanto si parte da una presunzione che può non verificarsi, e che cioè l'offerta dell'area debba avere sempre un valore uguale all'importo del tributo, e che si presuma questa area, di queste dimensioni, idonea alla costruzione edilizia. Ora questo in pratica può non accadere e perciò riterrei più opportuno sostituire alla parola « pari » le parole « non inferiore ».

Ritengo poi che questa facoltà si possa estendere a tutti i Comuni.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Condivido l'idea del senatore Salari di estendere l'applicazione di questa norma a tutti i Comuni. Circa lo spirito della norma sono pure d'accordo, perchè essa serve a correggere quelle che possono essere

l'asprezza e la difficoltà di applicazione di una legge onerosissima come questa. Pertanto, da ogni punto di vista penso sia raccomandabile questa norma che deve essere estesa, secondo me, a tutti i Comuni: non è infatti concepibile che si pensi solo ai grandi Comuni, perchè vi sono anche i piccoli Comuni che hanno interesse a calmierare il mercato delle aree.

Con questo sistema si arriva a calmierare il mercato delle aree fabbricabili; perchè se il Comune può mettere sul mercato una certa quantità di aree, necessariamente il prezzo delle altre aree si dovrà adeguare al prezzo stabilito dal Comune stesso.

Per questa ragione sarei dell'opinione di comprendere tutti i Comuni.

Ritengo inoltre giusto quello cui accennava il collega Jannuzzi e che credo potrà essere accolto senz'altro anche dalla Commissione: cioè che la richiesta del pagamento in natura debba essere fatta al momento in cui si fa la denuncia, perchè altrimenti, se arrivasse in un secondo momento, potrebbe complicare troppo la procedura.

Sopprimerei piuttosto l'ultima parte dell'emendamento del senatore Jannuzzi, là dove dice: « idonee per costruzioni edilizie aventi carattere economico e popolare ovvero per opere pubbliche ». Certamente il Comune, nell'interesse della collettività, cercherà di favorire, di andare incontro alle istanze che soddisfino degli interessi pubblici; ma se questi mancassero non c'è ragione per cui il Comune tenga delle aree che ritiene o ha ritenuto idonee ad un determinato scopo particolare, mentre la libertà di ritenerle idonee a qualsiasi edificazione mi pare sia più rispondente all'interesse dei Comuni.

In conclusione propongo di estendere a tutti i Comuni il provvedimento, e di aggiungere che l'offerta deve essere fatta al momento della denuncia e di sopprimere infine l'ultima parte dell'emendamento dalla parola « idonee » fino alla fine.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Anche io personalmente sono d'accordo sul concetto che ha ispirato il col-

lega Jannuzzi nel presentare questo emendamento, perchè questa mi sembra la chiave di volta per risolvere, forse, almeno una parte del problema di questa ponderosa legge.

Sono d'accordo altresì con quanto ha detto il collega De Luca, che cioè l'estensione va fatta a tutti i Comuni, perchè quelli di oltre un milione di abitanti hanno molte possibilità e poi sono soltanto tre, cioè Milano, Napoli e Roma, mentre molte nostre città al di sotto del milione di abitanti hanno dei bisogni molto più sostanziali di quelli che non abbiano Milano, Roma e Napoli, Comuni che sono altresì grandi proprietari loro stessi di terreni. Milano lo è senz'altro; non so di Roma. Milano è certamente il più grosso proprietario di aree fabbricabili della mia provincia ed ha un demanio ponderoso. A questo riguardo il collega Montagnani sa sicuramente queste cose, essendo stato consigliere del Comune. Ci sono viceversa piccole città che non hanno la possibilità di risolvere i loro problemi in questo senso, ossia di acquistare direttamente le aree: per questo mi pare che l'estensione sia giusta.

Però, oltre a questa estensione che può mettere i Comuni tutti nelle stesse condizioni, io accetterei il concetto del valore « non inferiore al tributo », perchè limitare al solo tributo qualche volta vuol dire, dare un pezzetto di terra che non serve a nulla.

Vorrei proporre anche un'altra limitazione nella facoltà di scelta delle aree offerte dal debitore. Ci sono infatti delle ragioni psicologiche per cui un debitore non vorrebbe sprovvedersi, anche per ragioni effettive, di un determinato pezzo di terra di cui viene espropriato mentre per il Comune può essere indifferente prendere un pezzo di terra piuttosto che un altro. Il fatto dell'offerta potrebbe essere una cosa che attenua e che facilita l'operazione di acquisizione da parte del Comune di queste aree che vengono offerte in pagamento del tributo.

Sotto questo aspetto e con questi eventuali emendamenti, sono favorevole all'emendamento aggiuntivo del senatore Jannuzzi.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Onorevoli colleghi, la nostra parte è contraria totalmente a questo emendamento. Noi dobbiamo tentare di conciliare l'interesse del Comune con l'interesse del privato. Ed arriviamo invece al punto che mentre poco fa si è giustificato, con la subita coercizione dell'esproprio, quel premio del 20 per cento sul prezzo dichiarato a favore del privato, con questo emendamento si premierebbe ugualmente il privato che vuole imporre l'acquisto al Comune. Secondo: questo emendamento contrasta col sistema della legge comunale e provinciale e di quella sulla finanza locale, perchè anche questa è una imposta della quale il Comune deve tener conto nel proprio bilancio preventivo e per di più è delegabile; il privato di suo arbitrio non può spostare il bilancio del Comune costringendolo ad acquistare delle aree per il cui acquisto non vi possono essere disponibilità di bilancio o che può darsi non sia conveniente acquistare. È il Comune soltanto che deve avere la facoltà di crearsi un demanio di aree fabbricabili, ma razionalmente e non là dove privati interessi lo costringano all'acquisto. Terzo: si vorrebbe che l'emendamento che è stato proposto venisse esteso non solo alle città di oltre un milione di abitanti, per le quali la cosa sarebbe meno grave, ma addirittura a tutti i Comuni. L'acquisto coatto da parte di un piccolo Comune, ne turberebbe i piani edilizi o lo costringerebbe a rivendite non consone alla sua attività di istituto: comunque ne potrebbe compromettere il bilancio.

Quarta disposizione: nella proposta Jannuzzi si parla almeno di facoltà di scelta da parte del Comune. Abbiamo invece perfino sentito dire che la facoltà di scelta dovrebbe passare dal Comune al privato che potrebbe determinare il Comune ad acquistare, scegliere il lotto conveniente e venire poi premiato con la maggiorazione del prezzo del 20 per cento anche per il servizio reso alla finanza comunale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha ponderato molto su questo emendamento ed alla fine si è persuasa che l'emendamento, ove corretto, possa essere giusto, ed anche utile. Anzitutto, uno degli scopi fondamentali che ci proponiamo con la legge in esame è quello di dare la possibilità ai Comuni di crearsi dei demani. La modifica proposta dal senatore Jannuzzi non sarebbe in contrasto con tali finalità perchè stabilisce proprio che, in certe circostanze, il Comune possa, anzi debba, acquistarsi dei terreni. In secondo luogo il pericolo fondamentale che è stato più volte lamentato, in occasione dei commenti di questo disegno di legge, è stato quello che, per effetto dell'imposta, si possa produrre tale offerta di terreni sul mercato da provocare improvvisamente un ribasso totale di prezzi e, quindi sul ribasso una nuova speculazione. Allora sembra alla Commissione che se si fa obbligo al Comune di acquistare a prezzo di stima i terreni, il Comune può fare una politica economica, per così dire, di bacini di compensazione, in analogia a quanto si dice in materia di acque, apportando nel proprio patrimonio i terreni e poi rivendendoli lentamente o celermente, secondo una politica di manovra economica che non dovrebbe essere malvista neanche dai colleghi dell'opposizione, perchè darebbe particolari circostanze, o il ribasso o il rialzo dei valori del terreno. Però non possiamo aderire al concetto che il Comune debba acquistare con la maggiorazione del 20 per cento. Deve acquistare al prezzo offerto, e non possiamo ammettere che sia costretto ad acquistare per un valore superiore al totale dell'importo dovuto. Acquisti per un valore non superiore a quello dell'imposta da pagare dal singolo contribuente che ne faccia domanda.

Concludendo, saremmo dell'opinione che l'emendamento possa essere approvato in questo testo: « I Comuni acquisteranno dai proprietari debitori di imposte secondo le norme della presente legge, i quali ne facciano richiesta al momento della denuncia, lotti edificabili di aree, di valore non superiore all'importo del tributo, al prezzo denunciato (e qui bisogna aggiungere) o accertato (perchè bisogna ammettere anche la possibilità della rettifica in

meno da parte del Comune), con facoltà del Comune di scelta tra quelli posseduti dall'offerente ».

Allora avremo la garanzia che la denuncia possa essere rettificata anche in meno, avremo la garanzia di scelta da parte del Comune, avremo la garanzia del prezzo denunciato e l'obbligo di acquistare entro il valore di imposta e per lotti edificabili, non per piccole frazioni, che non servono allo scopo.

Con queste condizioni e con questa formula la Commissione accetta l'emendamento.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Le osservazioni che sono state fatte da parte della Commissione mi trovano perfettamente consenziente. Qui non si fanno gli interessi di nessuno, ma solo quelli dei Comuni e dei contribuenti, che pure hanno diritto ad essere difesi.

Siccome nella situazione che si crea con questa imposta il contribuente verrebbe a trovarsi, in molte circostanze, nell'impossibilità pratica di pagare e dato che, anche se volesse vendere, non troverebbe nessuno disposto a comperare, credo che l'emendamento, così come è congegnato dalla Commissione, serva dall'un canto come calmieratore delle aree, e dall'altro alla difesa degli interessi dei Comuni e del contribuente.

Mi parrebbe ottima cosa se si potesse giungere a conciliare insieme tutti questi contrastanti interessi, il che, in materia fiscale, non solo è difficile, ma molte volte impossibile. Quindi avvicinarsi a questi criteri è ottima cosa e perciò accetto le modifiche proposte dalla Commissione.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, io manifesto parere contrario sia all'emendamento, sia all'emendamento all'emendamento.

Questo disegno di legge è già abbastanza complesso e macchinoso per sè perchè si deb-

ba continuare ad ammettere aggiunte e complicazioni nuove. Queste, poi, mi sembrano molto gravi perchè, tra l'altro, introducono nel sistema fiscale una forma di pagamento che finora non è ammessa. Bisogna stare molto attenti. È una forma di pagamento in natura che nel nostro sistema fiscale non esiste. Io vorrei che si riflettesse, facendo una legge così importante, e non la si rendesse più complicata di quello che è.

Mi dichiaro perciò nettamente contrario.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Io sono favorevole all'emendamento, sia perchè non trovo strano che si innovi la forma di pagamento delle imposte col pagamento in questo caso con terreno, sia perchè, dato che con questa legge vogliamo proprio far sì che i Comuni possano acquisire dei terreni, il fatto che questi terreni siano loro dati direttamente in luogo di danaro dovrebbe facilitare molto il duplice problema previsto dalle leggi in esame di acquisire una nuova imposta e di dotare il Comune di aree fabbricabili.

Non sono però favorevole a che sia limitato al fatto della sola tassa. Vogliamo farci una idea pratica? I lotti di terreno non possono sempre coincidere con l'ammontare della tassa. Possono essere leggermente inferiori, leggermente superiori, di gran lunga inferiori o di gran lunga superiori. Dicendo: non inferiori all'importo della tassa, si usa una dizione più conciliante, più aderente alla realtà di fatto, se realmente si vuole applicare quello che mi pare un concetto molto sano e giovevole alla stessa economia della legge.

MONTAGNANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Brevi parole per riaffermare il nostro contrasto con l'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi, e per dichiarare che non ci convince la ragione di fondo addotta dal senatore Trabucchi.

È vero, noi attraverso questa legge vogliamo dare al Comune la possibilità di costituirsi un patrimonio di aree sia per edificare case economiche popolari sia per svolgere un'azione calmieratrice sul mercato delle aree. Ma vogliamo che questo patrimonio sia costituito in modo autonomo, razionale, diretto, controllato dal Comune e non in modo coatto ed imposto dall'esterno, da proprietari inadempienti. Approvando l'emendamento Jannuzzi noi invece incrementeremmo il patrimonio delle aree in modo caotico e che non servirebbe poi alla collettività. Quindi quella che dovrebbe essere la ragione principe per farci accettare questo emendamento cade e non è valida. È invece molto valida, a mio parere, la ragione ultima addotta dal senatore Monni: non si può fare uno scambio in natura, tributo contro' area; se instauriamo questo principio, dovremmo prendere l'acciaio contro il tributo, lo zucchero contro il tributo e via di questo passo. Si sconvolge il sistema tributario italiano.

Affermiamo quindi la nostra ripulsa all'emendamento.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. In questo contrasto di opinioni io vorrei dire una mia parola. Trovo che la legge di imposizione fiscale che noi abbiamo in esame scaturisce da una legge fondamentale, che è quella Romita, la quale intende mettere i Comuni in condizione di avere un patrimonio di aree per costruzioni popolari. Quindi il fine della legge che noi abbiamo in esame è in certo qual modo connesso e fondamentalmente giustificato dal fatto di mettere questi Comuni in condizioni di avere un patrimonio di aree fabbricabili a buon mercato. A me sembra quindi che, se si può raggiungere questo fine senza mettere in condizione fallimentare i proprietari di aree, ciò costituisca un vantaggio morale e giuridico e non uno svantaggio. Sotto questo profilo sono pienamente favorevole all'emendamento Jannuzzi così come è stato rielaborato dal relatore e dichiaro che voterò l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Letteralmente, per quanto riguarda il coordinamento, la questione potrà essere esaminata; ma il problema che abbiamo dinanzi è un problema di sostanza. Io non ho usato quasi mai, in questa discussione, la parola «speculazione», ma qui la uso, perchè questo è un emendamento che mira ad evitare una speculazione; e mi permetto di dimostrarlo.

Questa imposta non è un'imposta sul reddito, anzi è un'imposta proprio su una parte del patrimonio che viene mantenuta senza reddito, in quanto si spera di averne un reddito migliore in un altro momento. E la storia di cento anni ha dimostrato che si ha sempre un reddito migliore; quindi non c'è pericolo che le terre perdano valore. Si tratta, così, di un'imposta che non prende una parte del reddito, ma di un'imposta che, se gli scrittori non classificheranno tra le imposte patrimoniali, ha però un contenuto molto simile ad una imposta patrimoniale. Può accadere che il proprietario di terre, dinanzi alla nuova imposta, non abbia altre fonti da cui trarre i redditi per pagare l'imposta di cui si tratta; sarà allora — come ieri hanno detto il senatore Minio ed altri — costretto a vendere una parte di patrimonio. Se questo è un fenomeno di piccola scala niente di male; però può facilmente ipotizzarsi quello che del resto, in altri momenti, è già accaduto: che, dinanzi ad una onerosa imposizione, il proprietario dei suoli sia costretto a vendere, a qualunque costo, dinanzi a quelle scadenze che hanno notevole importanza, perchè l'esattore non sta lì ad aspettare.

Noi avremmo allora, in questa ipotesi, una serie di corvi, di speculatori che comprerebbero questi suoli proprio nel momento in cui il proprietario, con l'acqua alla gola, sarebbe costretto a cederli a qualsiasi condizione, per non trovarsi esposto agli atti esecutivi da parte dell'esattore.

MONNI. Allora la legge è ingiusta!

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Monni, abbia pazienza; non c'entra niente dire che la legge è ingiusta: la legge ha due finalità. Da un lato vuol rendere più basso il mercato delle aree, dall'altro vuole acquisire ai Comuni un nuovo gettito; due finalità che sono collegate tra di loro, per cui io credo che la legge, se sarà bene applicata, non potrà che dare un effetto positivo, perchè o lo darà nel capitolo delle « Nuove acquisizioni di imposta per i Comuni », o lo darà nel senso di far abbassare notevolmente il prezzo delle aree. Quindi, un vantaggio questa legge lo darà di sicuro.

Noi vogliamo determinare con questa legge, indubbiamente, la messa in circolazione di una parte di patrimoni edificatori. Non possiamo però mettere il proprietario terriero, senza altri cespiti, nelle condizioni di essere necessaria vittima degli speculatori.

Obiezioni che vengono fatte. Alcune sono di carattere generale: noi facciamo una legge nuova, con un'imposta nuova; possiamo anche derogare da alcune norme di carattere generale. Noi non potremmo certamente, in linea generale, ammettere che si possa fare un'offerta reale, portando dei beni all'esattore o all'Ufficio del registro. Però esaminiamo alcuni limiti che sono stati posti.

Un limite posto è quello delle grandissime città: un limite che, per mio conto, ha un valore, perchè corrisponde, salvo qualche caso marginale, ad un valore molto alto delle aree e quindi ad una quantità di imposta sensibilmente elevata, senza dire dell'aliquota più elevata che noi prevediamo. Però, sulla questione di estendere l'imposta a tutte le classi di Comuni o soltanto a quelle più alte oppure a quelle di mezzo, deciderà il Senato.

L'altra osservazione fatta dal senatore Trabucchi, che in questo caso non si debba concedere la maggiorazione del 20 per cento, mi sembra giusta, perchè indubbiamente si tratta non di un atto contrario al proprietario, ma di evitare che lo stesso rimanga vittima della speculazione.

Però, onorevole Trabucchi, quando lei mi dice che il Comune può rettificare in meno, allora in questo caso lo speculatore potrebbe essere il Comune che, dinanzi ad un proprie-

tario che non può pagare, rettificherebbe in meno, per poi acquistare a minor prezzo. A me pare che questo non corrisponda a quel senso di equilibrio che cerchiamo di dare al disegno di legge.

Ora, è vero che può verificarsi il caso che un proprietario dichiari un prezzo molto elevato, ma occorre trovare in proposito una via di mezzo. Occorre cioè cautelarci senza prevedere genericamente la possibilità di una rettifica in diminuzione, perchè altrimenti, come ho detto, il Comune potrebbe sottovalutare il bene e portarselo via.

Non ho la preoccupazione che ha il senatore Marina, nel senso che al Comune non possa giovare, per compiere un'opera pubblica, o per altre destinazioni, prendere solo una parte del terreno, perchè il Comune potrà, servendosi della nostra legge in generale, acquisire con l'esproprio, di cui abbiamo prima discusso, tutto o parte del patrimonio, in modo da avere un bene che abbia una sua validità.

Vorrei fare un'ultima proposta, quella cioè di togliere le ultime due righe e mezzo dell'emendamento, dalle parole « idonee per costruzioni », perchè il Comune può acquistare anche per rivendere, naturalmente senza quella premura che rendeva antieconomica la vendita al contribuente in questione.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Marina, non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

MARINA. La mia è una mozione d'ordine; nel presupposto che si debba terminare la seduta alle ore 13, chiedo che la votazione definitiva dell'emendamento, che è molto importante, sia rinviata alla prossima seduta, anche per consentire a tutti noi di riflettere sul problema.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Mi associo alla proposta testè avanzata dal senatore Marina, anche perchè l'ora è tarda, ma principalmente non per questo,

ma per l'importanza della cosa, e vorrei rivolgermi soprattutto al Ministro.

È nostra impressione che questo emendamento, se accolto, renderebbe in gran parte nulla la legge e lo farebbe perdere gran parte della sua efficacia. Si pensi alle conseguenze che ne verranno per i Comuni, dal punto di vista delle acquisizioni delle aree. È vero che si lascia al Comune una facoltà di scelta tra le aree offerte, ma se il valore dell'area è elevato si tratterà di poche decine di metri quadrati. Ed allora il Comune ad un certo momento, da qui a qualche anno, avrebbe un gran numero di aree o per meglio dire di brandelli di aree, con i quali non si può creare un demanio comunale, e inservibili a qualsiasi altra destinazione, nè a costruzioni edilizie, nè ad opere pubbliche, nè realizzabili con la loro vendita.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. L'emendamento ha avuto la più ampia discussione; non so quale possa essere il motivo per cui si debba rimandare la decisione ad altro giorno e quali argomenti nuovi possano essere svolti. Pertanto insisto perchè si voti nella seduta di oggi.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Ripeto che non è solo perchè il Senato non è molto numeroso che si chiede il rinvio, perchè abbiamo preso altre decisioni importanti con il Senato più ridotto di numero, ma è per la gravità della questione che si discute.

Questo tributo, tra l'altro, entra a far parte del bilancio comunale, quindi fa parte delle previsioni di entrata e di spesa. Lo stesso onorevole relatore ha detto che solo una parte di questo tributo dovrebbe essere destinata ad opere straordinarie. Ora, come si farà nel bilancio di previsione a tenere conto di un tributo, quando un Comune, invece del tributo, si vede arrivare delle terre? Non si dimentichi che

è prevista anche una particolare destinazione di questo tributo, il quale, inoltre, deve essere compreso tra i cespiti delegabili; ma come si farà ad impostare un bilancio quando invece del tributo che dovrebbe entrare nelle casse comunali sotto forma di denaro ed essere destinato alle spese ordinarie e straordinarie, ai lavori pubblici, a fine anno si avranno dei pezzi di terra? Onorevole Trabucchi, può darsi pure che questa mia preoccupazione non sia fondata; però mi pare che prima di deliberare in questa materia sarebbe opportuno pensarci un momento sopra se vogliamo evitare che la legge si riduca a niente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta di rinviare la discussione.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è sempre a disposizione del Senato, sia che il Senato voglia discutere sia che voglia rinviare, e non desidero sia strozzata nessuna discussione. Se il Senato vuole votare, la Commissione è disposta a stare qui fino ad esaurimento; se il Senato vuole rinviare, la Commissione è a sua disposizione.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, desidererei il parere della Commissione circa l'opportunità di rinviare la discussione, anche in base alle preoccupazioni espresse dal senatore Minio.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo sull'opportunità di riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, quando ieri abbiamo discusso, tra una seduta e l'altra, su quella che era l'impostazione base per le grandi città, per i motivi che ho detto prima, non abbiamo trovato discordi nemmeno i colleghi della parte che oggi ha espresso — con esercizio pieno della sua facoltà — opinione diversa.

Però, siccome noi in una legge di questo genere dobbiamo votare con estrema chiarezza,

se vogliamo trovare una forma che possa soddisfare quelle esigenze morali che sono al fondo di questo emendamento, pur senza danneggiare i fini essenziali della legge, mi pare che facciamo bene a rinviare le questioni alla prossima seduta per avere il tempo di riflettere.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

Il Senato, constatato che l'elaborazione dei trattati per l'Euratom e per il Mercato Comune Europeo è entrata nella fase risolutiva, allo scopo che le due nuove Istituzioni segnino un effettivo passo verso l'unità politica degli Stati Membri,

impegna il Governo ad adoperarsi affinché

a) l'organo predisposto all'attuazione di ciascun trattato abbia sufficienti poteri di decisione;

b) le due nuove Istituzioni europee unitamente con altra già esistente abbiano un'unica Assemblea Parlamentare con effettivi poteri (26).

SANTERO, AMADEO, BATTISTA, SCHIAVONE, BRAITENBERG, TARTUFOLI, MOLINARI, RICCIO, CIASCA, GRANZOTTO BASSO, DE LUCA Angelo, CLEMENTE, BUSSI, BRACCESI, CINGOLANI, GUGLIELMONE, LAMBERTI, MONNI, MARTINI, CUSENZA, BOGGIANO PICO, PAGE, BARACCO, GERINI, RAFFEINER, CORNAGGIA MEDICI, CANEVARI, GALLETTO, MORO, VACCARO, SAMEK LODOVICI, NACUCCHI, CRISCUOLI, SANMARTINO, SIBILLE, TIRABASSI, FOCACCIA, CARELLI, DARDANELLI, AZARA, CORBELLINI, SCHIAVI, CESCHI, CADORNA.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad indicare una data per la discussione di questa mozione.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Riferirò al Ministro competente e comunicherò la risposta in una delle prossime sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

Al Ministro del tesoro, per sapere se la pratica di pensione di guerra di Corvino Emilio, posizione n. 1335291, è stata definita (2633).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Chiulli Paolo fu Vincenzo, classe 1896, padre dell'alpino Luigi disperso sul fronte russo (2634).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata definita la pratica di pensione di guerra per Cotonio Carlo fu Luigi, posizione n. 1135906 o 1335906 (2635).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si oppongono alla definizione della pratica di pensione di guerra di Caprotti Pietro, al quale venne assegnata la prima categoria con sentenza della Corte dei conti in data 13 marzo 1953. Gli atti, per i provvedimenti di competenza, vennero rinviati al Ministero del tesoro (2636).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quale esito ha avuto la domanda di pensione di guerra presentata da Morandotti Giuseppe per il figlio Mario e spedita raccomandata il 30 aprile 1955, n. 0947, dal comune di Casorate Primo (Pavia) (2637).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè non è ancora stato inviato, alla pensionata numero 761268 Tesini Maria Rosa, residente in S. Giuliano Milanese, l'assegno supplementare dal 1° luglio 1954 aumentato con decreto 507534 (2638).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando e come risponderà alla pratica n. 15794, inviata il 23 agosto 1955 da Brera Santino, messaggero di II classe residente a Milano. (Si tratta del riscatto degli anni di servizio fuori ruolo dal 15 luglio 1925 al 1° luglio 1951) (2639).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere se, nella attuale situazione del teatro e particolarmente del teatro lirico, che ha fatto avanzare al Centro parlamentare dello spettacolo la richiesta di una Commissione di indagine e di controllo composta anche di parlamentari, non creda di rendere pubbliche le conclusioni di inchieste compiute nel passato e particolarmente le due relazioni dell'inchiesta della Commissione senatoriale presieduta dal senatore Molè o quanto meno di renderle accessibili ai parlamentari (2640).

BUSONI.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 29 gennaio 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì, 29 gennaio, alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1811).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree fabbricabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifi che di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

8. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

9. Soppressione della Gestione raggruppiamenti autocarri (G.R.A.) (151).

10. } SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 13,05).